SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 14 maggio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Messina

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 93/L

LEGGE 8 maggio 1998, n. **146.**

Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario.

98G0197

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1998.

Istituzione dell'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in materia di aree protette;

Visto in particolare l'art. 34, comma 2, come modificato dall'art. 4, comma 7, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, che prevede l'istituzione d'intesa con la regione autonoma della Sardegna del parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu;

Visti, altresì, gli articoli 8 e 9 della citata legge n. 394/1991, relativi alla istituzione ed alla gestione degli enti parco;

Viste le intese del 16 luglio 1992 e del 29 dicembre 1995 fra il Ministero dell'ambiente e la regione autonoma della Sardegna relative all'istituzione del parco nazionale del golfo di Orosei, Gennargentu e isola dell'Asinara;

Visto in particolare l'art. 6 della citata intesa del 29 dicembre 1995, che prevede la costituzione di un comitato istituzionale di coordinamento;

Considerato che nella seduta del summenzionato comitato istituzionale di coordinamento, svoltasi a Nuoro il 10 ottobre 1997 è stata approvata la perimetrazione del parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente, n. SCN/97/17532 del 2 dicembre 1997 con la quale è stato richiesto alla regione autonoma della Sardegna il parere di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Viste le modifiche richieste dalla regione autonoma della Sardegna, con gli atti n. 5376/GAB della Presidenza della giunta del 30 dicembre 1997 e n. 246/GAB della Presidenza della giunta del 26 gennaio 1998, sulla perimetrazione, la zonazione e sulle misure di salvaguardia del parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu;

Visto il programma triennale aree protette 1994/96, approvato dal comitato per le aree naturali protette nella seduta del 14 dicembre 1995;

Vista l'intesa tra il Ministero dell'ambiente e la regione autonoma della Sardegna firmata in data 19 febbraio 1998 sulla perimetrazione, la zonazione e sulle misure di salvaguardia del parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituto l'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu.

2. L'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente.

3. All'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

4. L'Ente parco nazionale dei golfo di Orosei e Gennargentu è inscrito nella tabella IV allegata alla predetta legge.

5. Il territorio del parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu è delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:100.000, allegata al presente decreto del quale costituisce parte integrante, e depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione autonoma della Sardegna e presso la sede dell'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu.

6. Nel territorio del parco, a decorrere dall'istituzione dell'organismo di gestione del parco nazionale e, comunque, dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto e fino alla approvazione del piano del parco di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applicano le misure di salvaguardia riportate nell'allegato *A* al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è definita la dotazione organica dell'Ente parco.

Art. 2.

1. Sono organi dell'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) la giunta esecutiva;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) la comunità del parco.

2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10, della legge n. 394/1991.

3. Il consiglio direttivo dell'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu individua la sede dell'ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento.

4. L'Ente parco può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalla regione autonoma della Sardegna, dalla provincia di Nuoro, dagli enti locali, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3.

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi della regione e degli enti pubblici;

c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) gli eventuali redditi patrimoniali;

e) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

f) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

g) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

h) ogni altro provente acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Art. 4.

1. Fino alla costituzione dell'Ente parco le autorizzazioni e le deroghe previste nelle misure di salvaguardia vengono rilasciate dalla provincia di Nuoro, secondo le modalità previste dall'art. 9 dell'allegato *A*.

2. Fino alla costituzione dell'Ente parco la definizione dei programmi e dei piani di intervento vengono determinati dal comitato istituzionale di coordinamento di cui all'art. 6 dell'intesa Stato-regione del 29 dicembre 1995.

Art. 5.

1. L'Ente parco può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, degli enti strumentali della regione autonoma della Sardegna per tutte le attività che dovessero rendersi necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta.

Art. 6.

1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 29

ALLEGATO *A*

MISURE DI SALVAGUARDIA PROVVISORIE DEL PARCO NAZIONALE DEL GOLFO DI OROSEI E GENNARGENTU

Art. 1.

Zonazione provvisoria interna

L'area del Parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu, così come delimitata nella cartografia allegata è suddivisa nelle seguenti zone:

zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione;

zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con relativo grado di antropizzazione;

zona 3, con maggiore grado di antropizzazione.

Art. 2.

Tutela e promozione

Nell'ambito del territorio di cui al precedente art. 1, sono assicurate:

a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche di attività ricreative e compatibili;

d) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici.

Art. 3.

Divieti generali

Sono vietati sul tutto il territorio del Parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu le seguenti attività:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco. Alle specie ittiche si applica la normativa vigente, salvo quanto previsto alla lettera *c)*, del comma 1, del successivo art. 4;

b) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco, sono consentiti anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1993, n. 352, il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e consuetudini locali;

c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctona;

d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente parco;

e) l'apertura di nuovi siti di cave, miniere e discariche, escluse le discariche per rifiuti solidi urbani ed inerti;

f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi o di qualsiasi mezzo di distruzione o cattura se non autorizzata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera *g)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità, secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;

i) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e dalle piste forestali gravate da servizi di pubblico passaggio, e privato, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;

l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche;

m) il taglio dei boschi e la manomissione della macchia mediterranea ad eccezione, previa autorizzazione dell'organismo di gestione, degli interventi selvicolturali tendenti a favorire il mantenimento e il ripristino dei boschi e della restante vegetazione arborea e arbustiva, nonché i rimboschimenti con l'impiego di specie autoctone.

Art. 4.

Divieti nelle zone 1 e 2

1. Nelle aree delle zone 1 e 2, di cui al precedente art. 1, vigono i seguenti ulteriori divieti:

a) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;

b) la circolazione dei natanti a motore lungo le aste fluviali, fatta eccezione per le eventuali attività di sorveglianza, di soccorso e di esercizio della pesca professionale autorizzata;

c) l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze, e popolazioni estranee alla fauna autoctona;

d) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque, fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo;

e) l'apertura di nuove cave, miniere, discariche per rifiuti solidi urbani e inerti;

f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del parco;

g) la realizzazione di nuove opere di mobilità: ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici, tracciati stradali ad eccezione di quelli previsti alle lettere *a), e)* del comma 2 del succitato art. 6.

2. Con esclusivo riferimento alla zona 1 vige il divieto di pesca sportiva.

Art. 5.

Regime autorizzativo generale

1. Su tutto il territorio del golfo di Orosei e del Gennargentu, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4, nonché dai successivi articoli 6, 7 e 8, sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti e, ove esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate.

2. Sono sottoposti all'autorizzazione dell'Ente parco:

a) i nuovi strumenti urbanistici generali o quelli non ancora definitivamente approvati alla data di entrata in vigore delle presenti norme;

b) le eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti, non definitivamente approvate alla data di entrata in vigore delle presenti norme;

c) i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee «C», «D», ed «F», o ad esse assimilabili, di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e di singoli insediamenti.

3. Le attività forestali ricadenti all'interno del perimetro del Parco nazionale Golfo di Orosei e Gennargentu vengono autorizzate dall'autorità competente territorialmente, secondo le normative regionali vigenti in materia, salvo quanto previsto dalla lettera *e)*, comma 1, del successivo art. 7 e dalla lettera *e)*, comma 1 del successivo art. 8.

Art. 6.

Regime autorizzativo in zona 1

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco, i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio:

a) le opere fluviali, comprese le opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della difesa del suolo;

b) le opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie alla elettrificazione delle zone rurali, gasdotti, con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti, con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori;

c) la realizzazione di bacini idrici;

d) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti all'interno delle zone omogenee «E», di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ad esclusione di:

gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio, così come definiti dalle lettere *a), b)* e *c)* dell'art. 31 della legge n. 457 del 1978;

gli interventi di adeguamento tecnologico e funzionale;

e) le alterazioni tipologiche dei manufatti e qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente di gestione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, secondo quanto disposto dal successivo art. 8, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente le indicazioni del luogo, ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni predette, l'ente di gestione provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Art. 7.

Regime autorizzativo in zona 2

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco, i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio:

a) le opere di mobilità, che non rientrino tra quelle indicate alla lettera *g)*, comma 1, del precedente art. 4, ed in particolare i tracciati stradali interpoderali, nonché quelle che alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;

b) le opere fluviali, comprese le opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della difesa del suolo;

c) le opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie alla elettrificazione delle zone rurali, gasdotti, con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti, con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori;

d) le opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) i piani economico-forestali, che contengano l'apertura di nuove piste forestali e tagli di utilizzazione dei boschi trattati a fustaia;

f) la realizzazione di bacini idrici e centrali idroelettriche;

g) ogni attività che richieda l'uso di esplosivi;

h) gli impianti di acquacoltura, per l'allevamento intensivo e quelli di stoccaggio agricolo, così come definito dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;

i) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti all'interno delle zone omogenee «E» di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ad esclusione di:

gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio, così come definiti dalle lettere *a), b)* e *c)* dell'art. 31 della legge n. 457 del 1978;

gli interventi di adeguamento tecnologico e funzionale;

l) le alterazioni tipologiche dei manufatti e qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi.

2) Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente di gestione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, secondo quanto disposto dal successivo art. 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente le indicazioni del luogo, ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni predette, l'ente di gestione provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Art. 8.

Regime autorizzativo in zona 3

1. Salvo quanto disposto dal precedente art. 3, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco i nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non si sia effettuato l'inizio dei lavori:

a) le opere di mobilità ed in particolare: tracciati stradali o modifiche a quelli esistenti, ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici;

b) le opere fluviali, comprese quelle che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della difesa del suolo;

c) le opere tecnologiche: elettrodotti, con esclusione delle opere necessarie alla elettrificazione delle zone rurali, gasdotti, con esclusione delle reti di distribuzione, derivazioni, acquedotti, con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori, captazioni ed adduzioni idriche;

d) le opere di trasformazione e di bonifica agraria;

e) i piani economico-forestali nonché l'apertura di nuove piste forestali;

f) la coltivazione di cave e miniere esistenti;

g) la realizzazione di bacini idrici e di centrali idroelettriche;

h) gli impianti per allevamenti intensivi, nonché quelli di stoccaggio agricolo, così come definito dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;

i) l'apertura di discariche per rifiuti solidi urbani e per inerti, nel rispetto delle normative vigenti;

l) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti, all'interno delle zone omogenee «E» di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ad esclusione degli ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto e nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente di gestione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, secondo quanto disposto dal successivo art. 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente le indicazioni del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni predette, l'ente di gestione provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Art. 9.

Modalità di richiesta di autorizzazioni

1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'Ente parco, per quanto disposto dai precedenti articoli 5, 6, 7 e 8 è subordinato al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni:

a) gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni da parte degli enti istituzionalmente competenti per territorio, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;

b) l'autorizzazione è rilasciata per le opere che interessano esclusivamente le aree, ricadenti nelle zone 3 entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte. Tale termine potrà essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessità di istruttoria; decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata.

2. Le richiesta di autorizzazioni concernenti gli atti di cui al precedente art. 5, comma 2, debbono essere trasmesse all'Ente parco prima della loro definitiva approvazione e dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo. Le autorizzazioni sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta corredata da copia di tutti gli atti del procedimento. Tale termine può essere prorogato per una sola volta per ulteriori sessanta giorni per necessità istruttorie. Decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata.

Art. 10.

Sorveglianza

La sorveglianza è affidata al Corpo forestale della regione autonoma della Sardegna eventualmente coadiuvato da personale del Corpo forestale dello Stato mediante appositi accordi raggiunti nelle forme di legge con il Ministero competente, previo benestare della regione autonoma della Sardegna nelle forme e nei modi previsti dall'art. 21 della legge n. 394/1991.

98A4024

Servizio conservazione della natura

Segreteria Tecnica

PARCO NAZIONALE DEL GOLFO DI OROSEI E GENNARGENTU

QUADRO D'UNIONE

F.207 Nuoro	F.208 Dorgali
F.218 Isili	F.219 Lanusei

Scala 1:100.000

Nùoro
NÙORO
PROV. DI SASSARI
Orani
Sarule
Gavoi
Siapiccia
Sedilo
Bidonì
Ardauli
Neoneli
Busachi
Atzara

DORGALI
Dorgali
Longitudine dal meridiano di Roma (Monte Mario)
P R O V. D I N U O R O
Orosei
Oliena
Orgòsolo
Dorgali
Cala Gonone
Villagrande
Strisàili
Baunei
Talana
Urzulei
1
2
3
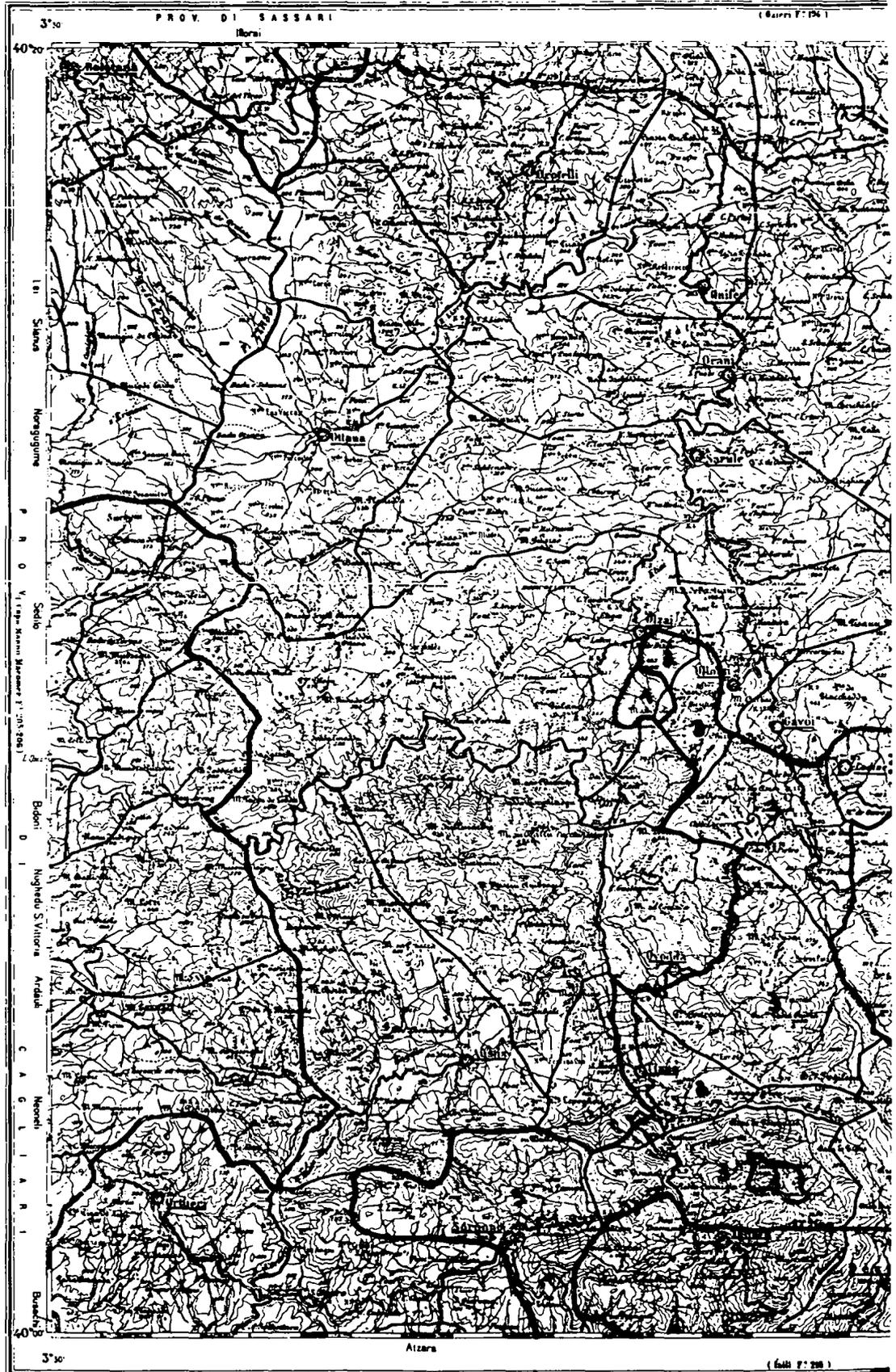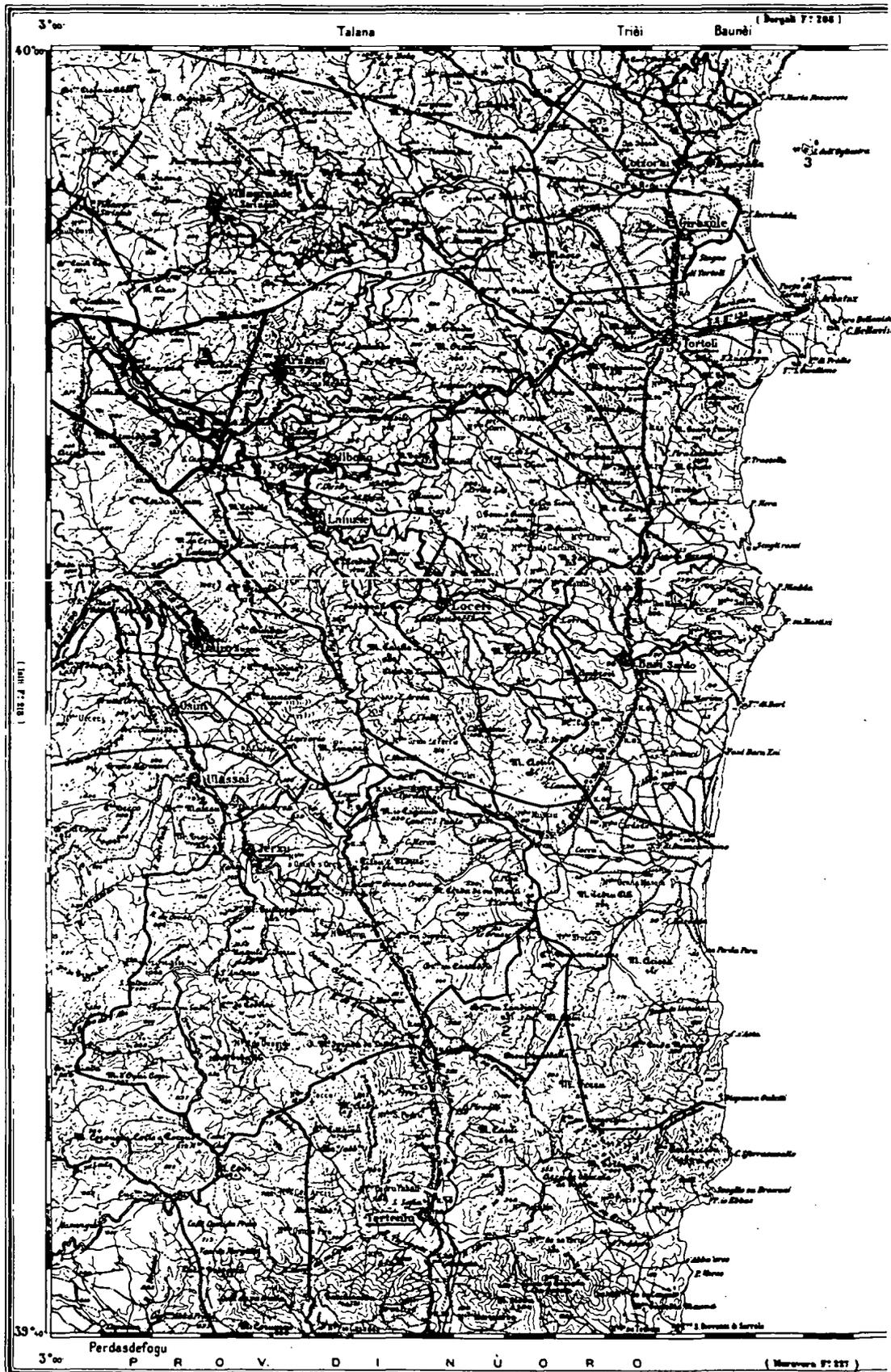
F: 208

SERIE	M 691 L
FOGLIO	DORGALI 208
EDIZIONE	5 - I G M I

1_ *Fraz.ᵉ del comune di Triéi*

Isili
ÎSILI
Ortueri
Sórgono
Sórgono
Tonara
Samughèo
Asuni
Senis
Setzu
Paùli Arbarèi
Villanovafranca
Mándas
Nurallao
Nuragus
Genoni
Isili
Barumini
Las Plassas
Gergei

LANUSEI

Lanusei
Talana
Trièi
Baunèi
Lanusei
Tortolì
Girasole
Loceri
Bari Sardo
Osini
Ulassai
Jerzu
Tertenia
Perdasdefogu
P R O V. D I N Ù O R O
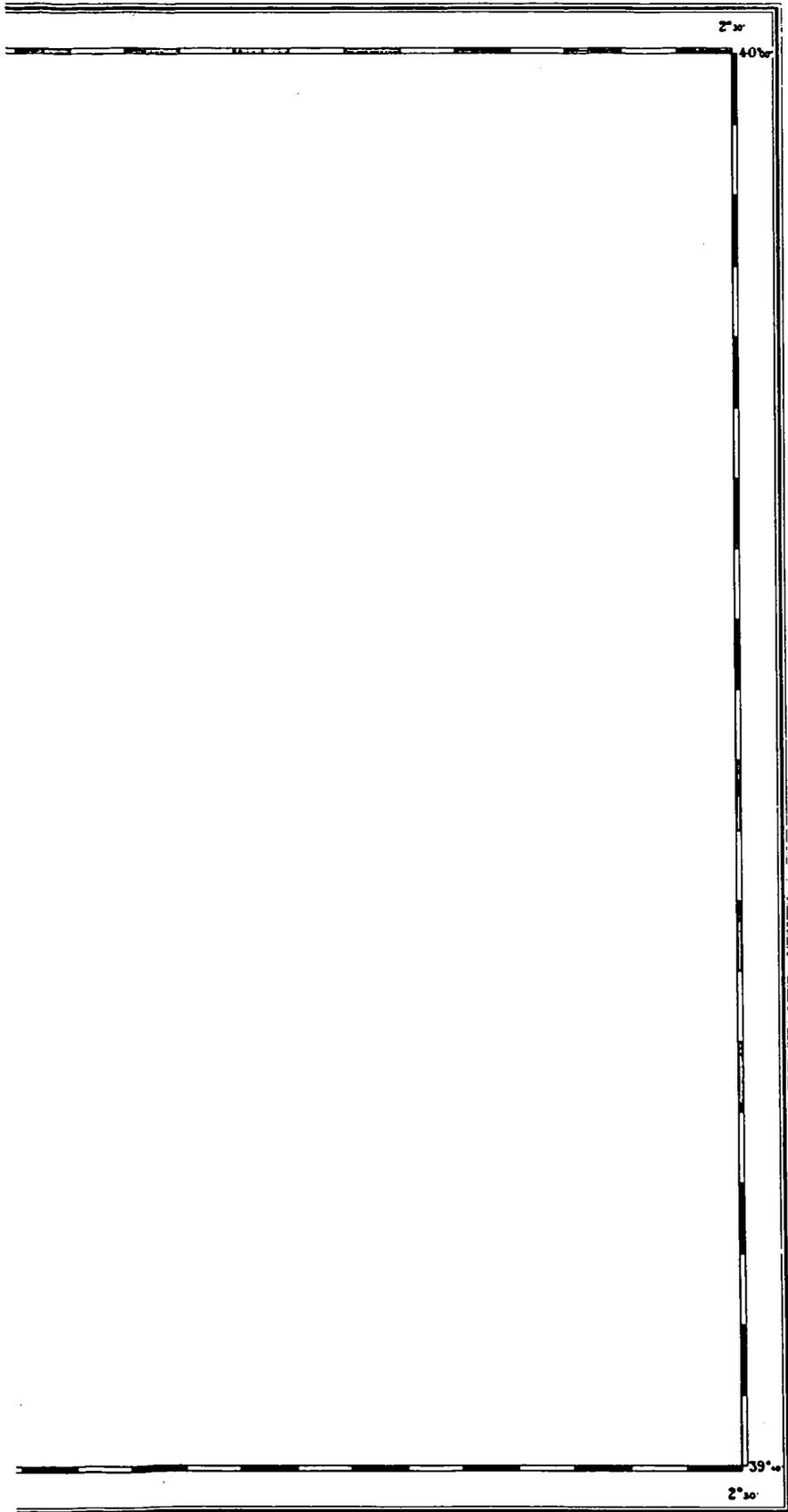
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Anzio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Anzio (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sedici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Anzio (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Bruno Sbordone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Anzio (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 6 aprile 1998, da sedici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Roma, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4685/2274/97/Gab. del 6 aprile 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Anzio (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Bruno Sbordone.

Roma, 23 aprile 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A3950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Nettuno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Nettuno (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sedici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nettuno (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Di Coste è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Nettuno (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 21 marzo 1998, da sedici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Roma, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3779/2188/95/Gab. del 23 marzo 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nettuno (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Salvatore Di Coste.

Roma, 23 aprile 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A3951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Riardo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Riardo (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Riardo (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Graziano Mauro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Riardo (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 28 marzo 1998, da sette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Caserta, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1254/13.4/Gab. del 30 marzo 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Riardo (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Graziano Mauro.

Roma, 23 aprile 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A3979

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 18 marzo 1998, n. **147**.

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle società di gestione dei mercati e dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

Visto in particolare l'articolo 46, comma 3, del citato decreto legislativo, in base al quale il Ministro del tesoro, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità e di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari, nonché i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale;.

Sentita la Consob;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio 1998;

Vista la nota del 12 marzo 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Requisiti di professionalità degli esponenti delle società di gestione

1. I consiglieri di amministrazione ed i sindaci delle società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari (di seguito «società di gestione») devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della società di gestione;

c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

Art. 2.

Situazioni impeditive

1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco nelle società di gestione coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

2. Il comma 1 si applica anche a coloro che:

a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;

b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

Art. 3.

Requisiti di onorabilità

1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale nelle società di gestione non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale nelle società di gestione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera *c)*, salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste dal comma 1, lettera *c)*, n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Consob.

Art. 4.

Sospensione dalle cariche

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera *c)*;

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 3, comma 2, con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere *c)* e *d)* del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere *c)* e *d)* del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

Art. 5.

Onorabilità dei partecipanti al capitale delle società di gestione

1. Chiunque partecipa in una società di gestione in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:

a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disci-

plinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera *b)* con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera *b)*, n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

2. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la società di gestione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In tal caso, il divieto di esercizio del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.

3. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.

4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Consob.

Art. 6.

Modalità di calcolo della quota di capitale

1. Ai fini della verifica delle condizioni indicate nell'articolo 5, commi 1 e 2, si tiene conto:

a) delle azioni possedute direttamente e di quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto;

b) delle azioni possedute indirettamente, per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona;

c) delle azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto;

d) dell'esistenza di accordi sull'esercizio del diritto di voto. In tali casi, il requisito di onorabilità deve essere posseduto da tutti i soggetti aderenti all'accordo sull'esercizio dei diritti di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale della società di gestione singolarmente posseduta.

Art. 7.

Verifica dei requisiti e divieto di esercizio dei diritti di voto

1. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.

2. La verifica del possesso dei requisiti è effettuata dalla Consob.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Per i soggetti che partecipano al capitale di una società di gestione alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva, se verificatasi antecedentemente alla data stessa, limitatamente alla partecipazione già detenuta.

2. Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, non previsti dalla normativa previgente, non rileva per il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 marzo 1998

Il Ministro: CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 139

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo del comma 3 dell'art. 46, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, è il seguente:

«3. Il Ministro del tesoro, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione, nonché i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale».

Note all'art. 3:

— La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recita: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità», e la legge 31 maggio 1965, n. 575, recita: «Disposizioni contro la mafia».

— Il titolo XI del libro V del codice civile recita: «Disposizioni penali in materia di società e di consorzi» e il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, recita: «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa».

Nota all'art. 4:

— L'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, sostituito dall'art. 3 delle legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni, recita: «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 23 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, è il seguente:

«Art. 23 *(Nozioni di controllo)*. — 1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;

3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

a) la trasmissione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;

4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi».

98G0198

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 1° aprile 1998, n. **148.**

Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera *m)*, e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DELLA SANITÀ E DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

Visti gli articoli 15 e 18, commi 2, lettera *m)*, e 4, del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che individuano i soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico e disciplinano i contenuti e le modalità di tenuta nonché l'adozione del modello uniforme di registro;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 settembre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. UL/98/05652 del 26 marzo 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Sono approvati i modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti riportati negli allegati *A* e *B*.

2. Il registro di carico e scarico è composto da fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro e deve essere compilato secondo le modalità indicate nell'allegato *C* - Descrizione tecnica.

3. I registri di carico e scarico tenuti mediante strumenti informatici devono utilizzare carta a modulo continuo. La stampa di tali registri deve essere effettuata con la cadenza prevista per le diverse categorie di operatori dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbrio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, e comunque in sede di verifica da parte degli organi di controllo.

4. In sostituzione dei modelli di cui al comma 1, i produttori di rifiuti non pericolosi hanno la facoltà di adempiere all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico anche con i seguenti registri, scritture e documentazione contabili:

a) registri IVA di acquisto e vendite;

b) scritture ausiliarie di magazzino di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

c) altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni di legge.

5. I registri, la documentazione e le scritture contabili di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 4 possono sostituire i registri di carico e scarico a condizione che siano numerati e vidimati, siano integrati dal formulario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e contengano i seguenti elementi, da annotarsi con la cadenza stabilita dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo e secondo le modalità indicate nell'allegato *C*:

a) data di produzione o di presa in carico e di scarico del rifiuto, il numero progressivo della registrazione e la data in cui il movimento viene effettuato;

b) le caratteristiche del rifiuto;

c) le quantità dei rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico;

d) l'eventuale ulteriore descrizione del rifiuto;

e) il numero del formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti presi in carico o avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento;

f) l'eventuale intermediario o commerciante di cui ci si avvale.

6. I registri tenuti dalle associazioni di categoria ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed i registri sostitutivi di cui al comma 4 possono essere vidimati con la procedura prevista dalla normativa vigente per le scritture contabili.

Art. 2.

Norme transitorie

1. I registri di carico e scarico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ed al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento purché contengano tutti gli elementi previsti ai sensi dell'articolo 1.

2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° aprile 1998

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 27

ALLEGATO *A*

A-1
FRONTESPIZIO DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO

1. DITTA ....

Residenza o domicilio ....
comune via n.

Codice fiscale ....

Ubicazione dell'esercizio ....
comune via n.

2.ATTIVITA' SVOLTA
PRODUZIONE ☐
RECUPERO ☐ cod....
SMALTIMENTO ☐ cod........
TRASPORTO ☐
INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO CON DETENZIONE ☐

3.TIPO DI ATTIVITA'...

4. REGISTRAZIONE N. DEL e N. DEL

5. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO:
A) STATO FISICO
1. Solido pulverulento
2. Solido non pulverulento
3. Fangoso palabile
4. Liquido

B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITA'
H1 esplosivo
H2 comburente
H3-A facilmente infiammabile (incluso estremamente infiammabile)
H3-B infiammabile
H4 irritante
H5 nocivo
H6 tossico (incluso molto tossico)
H7 cancerogeno
H8 corrosivo
H9 infetto
H10 teratogeno
H11 mutageno
H12 a contatto con l'acqua libera gas tossici o molto tossici
H13 sorgente di sostanze pericolose
H14 ecotossico

A-2

Scarico ☐ Carico ☐ del .... n........................ Formulario n..................... del.................. Rif. operazioni di carico n.............................	**Caratteristiche del rifiuto** a) CER .... b) Descrizione .... c) Stato fisico .... d) Classi di pericolosità .... e) Rifiuto destinato a ( ) smaltimento cod .... ( ) recupero cod	**Quantità**: Kg .... Litri .... Metri cubi	**Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto:** .... --- **Intermediario/Commerciante** Denominazione................................ .... Sede.. .... C.F.: .... Iscrizione Albo N.	**Annotazioni:**

ALLEGATO *B*

B-1
FRONTESPIZIO DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO INTERMEDIARI E COMMERCIANTI NON DETENTORI

1. Ditta ....

Residenza o domicilio ....
comune via n.

Codice fiscale ....

Ubicazione dell'esercizio ....
comune via n.

2. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO:

A) STATO FISICO
1. Solido pulverulento
2. Solido non pulverulento
3. Fangoso palabile
4. Liquido

B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITA'
H1 esplosivo
H2 comburente
H3-A facilmente infiammabile (incluso estremamente infiammabile)
H3-B infiammabile
H4 irritante
H5 nocivo
H6 tossico (incluso molto tossico)
H7 cancerogeno
H8 corrosivo
H9 infetto
H10 teratogeno
H11 mutageno
H12 a contatto con l'acqua libera gas tossici o molto tossici
H13 sorgente di sostanze pericolose
H14 ecotossico

B-2

Data Movimento	Codice CER del rifiuto	Produttore/Detentore	Destinatario
Movimento del .... Formulario n...................... del.................. Annotazioni:	**Codice e Caratteristiche del rifiuto:** -- a) CER... b) Descrizione.. .... c) Stato fisico .... d) Classi di pericolosità .... e) Rifiuto destinato a ( ) smaltimento cod .... ( ) recupero cod .... **Quantità**: Kg .... Litri	**Denominazione/Ragione sociale** .... C.F... Indirizzo:.......................... .... ---------------------------------- **Trasportatore** ---------------------------------- **Denominazione/Ragione sociale** .... C.F... Indirizzo:..........................	**Denominazione/Ragione sociale** .... C.F... Indirizzo:............................ .... ---------------------------------- **Eventuali annotazioni** ----------------------------------

Codice CER —	Designazione —
130105	Emulsioni non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H13, H14
130106	Oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale H04, H05, H06, H13, H14, H3B
130107	Altri oli per circuiti idraulici H04, H05, H06, H13, H14, H3B
130108	Oli per freni H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3B
1302	OLI ESAURITI DA MOTORI, TRASMISSIONI ED INGRANAGGI
130201	Oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
130202	Oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
130203	Altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
1303	OLI ISOLANTI E DI TRASMISSIONE DI CALORE ESAURITI ED ALTRI LIQUIDI
130301	Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT H04, H05, H06, H07, H10, H11, H13, H14, H3A e H3B
130302	Altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H10, H11, H13, H14
130303	Oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3B
130304	Oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintentica H04, H05, H06, H07, H13, H14
130305	Oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3B
1304	OLI DI CALA
130401	Oli di cala da navigazione interna H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
130402	Oli da cala derivanti dalle fognature dei moli H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
130403	Oli di cala da altre navigazioni H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
1305	PRODOTTI DI SEPARAZIONE OLIO/ACQUA
130501	Solidi di separazione olio/acqua H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
130502	Fanghi di separazione olio/acqua H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3B
130503	Fanghi da collettori H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
130504	Fanghi o emulsioni da dissalatori H04, H05, H06, H07, H13, H14
130505	Altre emulsioni H04, H05, H06, H07, H13, H14
1306	ALTRI RIFIUTI OLEOSI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
130601	Alti rifiuti oleosi non specificati altrimenti H04, H05, H06, H07, H08, H10, H13, H14, H3B
14	RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 070000 E 080000)
1401	RIFIUTI DI SGRASSAGGIO DI METALLI E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURA
140101	Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14
140102	Altri solventi alogenati e miscele solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140103	Altri solventi e miscele solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140104	Miscele acquose contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H14, H3A e H3B
140105	Miscele acquose non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H14, H3A e H3B
140106	Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B

Codice CER —	Designazione —
100605	Rifiuti provenienti da raffinazione elettrolitica H04, H05, H13
100606	Rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi H04, H05, H06, H13
100607	Rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi H04, H05, H06, H13
11	RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI, IDROMETALLURGIA NON FERROSA
1101	RIFIUTI LIQUIDI E FANGHI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI (AD ESEMPIO PROCESSI GALVANICI, ZINCATURA, DECAPAGGIO, INCISIONE, FOSFATAZIONE, SGRASSAGGIO CON ALCALI)
110101	Soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo H04, H05, H06, H08, H12, H13
110102	Soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti H04, H05, H06, H08, H12, H13
110103	Rifiuti contenenti cromo da cianuri H04, H05, H06, H08, H12, H13
110105	Soluzioni acide di decapaggio H04, H05, H06, H07, H08, H13
110106	Acidi non specificati altrimenti H04, H05, H07, H08, H13
110107	Alcali non specificati altrimenti H04, H05, H07, H08, H13
110108	Fanghi di fosfatazione H04, H05, H08, H13, H14
1102	RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI IDROMETALLURGICI DI METALLI NON FERROSI
110202	Rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite) H04, H05, H06, H08, H13
1103	RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI DI TEMPRA
110301	Rifiuti contenenti cianuri H04, H05, H06, H12, H13, H14
110302	Altri rifiuti H04, H05, H06
12	RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
1201	RIFIUTI DI LAVORAZIONE (FORGIATURA, SALDATURA, STAMPAGGIO, TRAFILATURA, SMUSSAMENTO, PERFORAZIONE, TAGLIO, TRONCATURA E LIMATURA)
120106	Oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati) H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
120107	Oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati) H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
120108	Emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
120109	Emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni H04, H05, H06, H13, H14, H3A e H3B
120110	Oli sintetici per macchinari H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
120111	Fanghi di lavorazione H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
120112	Grassi e cere esauriti H04, H05, H13, H14, H3A
1203	RIFIUTI DI PROCESSI DI SGRASSATURA AD ACQUA E VAPORE (TRANNE 110000)
120301	Soluzioni acquose di lavaggio H04, H05, H08, H14
120302	Rifiuti di sgrassatura a vapore H04, H05, H08, H14
13	OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 050000 E 120000)
1301	OLI ESAURITI DA CIRCUITI IDRAULICI E FRENI
130101	Oli per circuiti idraulici contenenti PCD e PCT H05, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14
130102	Altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati H05, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14
130103	Altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H14, H3B
130104	Emulsioni contenenti composti organici clorurati H05, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14

Codice CER —	Designazione —
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
0901	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
090101	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa H04, H05, H06, H08, H13, H14
090102	Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa H04, H05, H06, H08, H13, H14
090103	Soluzioni di sviluppo a base acquosa H04, H05, H06, H08, H13, H14, H3A
090104	Soluzioni di fissaggio H04, H05, H06, H08, H13, H14
090105	Soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore H04, H05, H06, H08, H13, H14
090106	Rifiuti contenenti argento provenienti da trattamento in loco di rifiuti fotografici H06, H07, H14
10	RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI
1001	RIFIUTI DI CENTRALI TERMICHE ED ALTRI IMPIANTI TERMICI (ECCETTO 190000)
100104	Ceneri leggere di olio H13
100109	Acido solforico H04, H08
1003	RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELL'ALLUMINIO
100301	Catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A
100303	Rifiuti di schiumatura H13, H14, H3A e H3B
100304	Scorie di prima fusione/scorie bianche H04, H05, H13, H14
100307	Rivestimenti di carbone usati H04, H05, H12, H13, H14
100308	Scorie saline di seconda fusione H04, H05, H06, H12, H13, H14
100309	Scorie nere di seconda fusione H04, H05, H06, H12, H13, H14
100310	Rifiuti provenienti da trattamento di scorie saline o di scorie nere H04, H05, H06, H12, H13, H14
1004	RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL PIOMBO
100401	Scorie (prima e seconda fusione) H04, H05, H06, H13, H14
100402	Incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione) H04, H05, H06, H13, H14
100403	Arsenato di calcio H04, H05, H06, H13, H14
100404	Polveri dai gas effluenti da camino H04, H05, H06, H13, H14, H3A
100405	Altre polveri e particolato H04, H05, H06, H14, H3A
100406	Rifiuti derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H06, H13, H14
100407	Fanghi derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H06, H13, H14
1005	RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELLO ZINCO
100501	Scorie (prima e seconda fusione) H04, H05, H13
100502	Scorie e residui di cimatura (di prima e seconda fusione) H04, H05, H13
100503	Polveri dai gas effluenti da camino H04, H05, H07, H13, H3A
100505	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H07, H13
100506	Fanghi derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H07, H13, H14, H3A
1006	RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL RAME
100603	Polveri dai gas effluenti da camino H04, H05, H06, H13

Codice CER	Designazione
0706	RIFIUTI DA PFFU DI CERE, GRASSI, SAPONI, DETERGENTI, DISINFETTANTI E COSMETICI
070601	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
070603	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070604	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070607	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070608	Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070609	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070610	Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
0707	RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI DELLA CHIMICA FINE E PRODOTTI CHIMICI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
070701	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070703	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070704	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070707	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070708	Altri fondi di distillazione e residui di reazione H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070709	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070710	Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
08	RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
0801	RIFIUTI DA PFFU DI PITTURE E VERNICI
080101	Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
080102	Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
080106	Fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
080107	Fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
0803	RIFIUTI DA PFFU DI INCHIOSTRI PER STAMPA
080301	Inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080302	Inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080305	Fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080306	Fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
08040	RIFIUTI DA PFFU DI ADESIVI E SIGILLANTI (INCLUSI PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI)
080401	Adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080402	Adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati H02, H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080405	Fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080406	Fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati H02, H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B

Codice CER	Designazione
070109	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminanti da composti organici alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070110	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
0702	RIFIUTI DA PFFU DI PLASTICHE, GOMME SINTETICHE E FIBRE ARTIFICIALI
070201	Soluzioni di lavaggio e acque madri H05, H06, H08, H14
070203	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H09, H13, H14, H3A e H3B
070204	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H14, H3A e H3B
070207	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070208	Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070209	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14
070210	Altri residui di filtrazione, assorbimenti esauriti H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
0703	RIFIUTI DA PFFU DI COLORANTI E PIGMENTI ORGANICI (TRANNE 061100)
070301	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H08, H13, H14
070303	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H14, H3A e H3B
070304	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H14, H3A e H3B
070307	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070308	Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070309	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070310	Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
0704	RIFIUTI DA PFFU DI PESTICIDI ORGANICI (TRANNE 020105)
070401	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14
070403	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070404	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070407	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070408	Altri fondi di distillazione e residui di reazione H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070409	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070410	Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
0705	RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI FARMACEUTICI
070501	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
070503	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070504	Altri solventi organici alogenati, soluzioni lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070507	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070508	Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070509	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070510	Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B

Codice CER —	Designazione —
050803	Altri catrami H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14, H3B
050804	Rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio H04, H05, H06, H08, H10, H11, H13, H14, H3A
06	RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI
0601	SOLUZIONI ACIDE DI SCARTO
060101	Acido solforoso e solforico H04, H05, H06, H08
060102	Acido cloridrico H04, H05, H06, H08
060103	Acido fluoridrico H04, H05, H06, H08
060104	Acido fosforoso e fosforico H04, H05, H06, H08
060105	Acido nitroso e nitrico H02, H04, H05, H06, H08
060199	Rifiuti non specificati altrimenti H04, H05, H06, H08
0602	SOLUZIONI ALCALINE
060201	Idrossido di calcio H04, H05, H06, H08
060202	Soda H04, H05, H06, H08
060203	Ammoniaca H04, H05, H06, H08, H14
060299	Rifiuti non specificati altrimenti H04, H05, H06, H08
0603	SALI E LORO SOLUZIONI
060311	Sali e soluzioni contenenti cianuri H04, H05, H06, H08, H12, H13, H14
0604	RIFIUTI CONTENENTI METALLI
060402	Sali metallici (tranne 060300) H02, H04, H05, H06, H08, H13, H14
060403	Rifiuti contenenti arsenico H04, H05, H06, H08, H12, H13, H14
060404	Rifiuti contenenti mercurio H04, H05, H06, H08, H11, H12, H13, H14
060405	Rifiuti contenenti altri metalli pesanti H04, H05, H06, H08, H12, H13, H14
0607	RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI DEGLI ALOGENI
060701	Rifiuti contenenti amianto da processi elettrolisi H04, H05, H06, H07
060702	Carbone attivo dalla produzione di cloro H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
0613	RIFIUTI DA ALTRI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
061301	Pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica H04, H05, H06, H11, H13, H14
061302	Carbone attivo esaurito (tranne 060702) H04, H05, H06, H07, H08, H09, H10, H11, H12, H13, H14, H3B
07	RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI
0701	RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU)
070101	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070103	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070104	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070107	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070108	Altri fondi di distillazione e residui di reazione H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B

ALLEGATO *E*

ELENCO DEI RIFIUTI PERICOLOSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4 DELLA DIRETTIVA 91/689/CEE (13)

Codice CER	Designazione
02	RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA
0201	RIFIUTI DELLE PRODUZIONI PRIMARIE
020105	Rifiuti agrochimici H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H14, H3A e H3B
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA CARTONE, PANNELLI E MOBILI
0302	RIFIUTI DEI TRATTAMENTI CONSERVATIVI DEL LEGNO
030201	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati H04, H05, H06, H07, H3A e H3B
030202	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14, H3A e H3B
030203	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici H02, H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
030204	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici H02, H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
04	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE
0401	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA DELLA LAVORAZIONE DELLA PELLE
040103	Bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida H04, H05, H06, H10, H3A e H3B
0402	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA TESSILE
040211	Rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura H04, H05, H06, H14, H3A e H3B
05	RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
0501	RESIDUI OLEOSI E RIFIUTI SOLIDI
050103	Morchie e fondi di serbatoi H04, H05, H07, H13, H14, H3B
050104	Fanghi acidi da processi di alchilazione H04, H05, H07, H08, H14, H3A e H3B
050105	Perdite di olio H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
050107	Catrami acidi H04, H07, H08, H11, H14, H3A e H3B
050108	Altri catrami H04, H05, H06 H07, H10, H11, H14, H3A e H3B
0504	FILTRI DI ARGILLA ESAURITI
050401	Filtri di argilla esauriti H02, H04, H05, H06, H07, H10, H11, H13, H14, H3A e H3B
0506	RIFIUTI DAL TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
050601	Catrami acidi H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14
050603	Altri catrami H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14, H3B
0507	RIFIUTI DAL PROCESSO DI PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE
050701	Fanghi contenenti mercurio H05, H06, H11, H13, H14, H3A e H3B
0508	RIFIUTI DELLA RIGENERAZIONE DELL'OLIO
050801	Filtri di argilla esauriti H02, H04, H05, H06, H08, H10, H11, H13, H14, H3A
050802	Catrami acidi H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14

2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche «cancerogeno», «teratogeno» e «mutageno» e riguardo all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II D) della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE della Commissione (1).

Metodi di prova

I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle definizoni di cui all'allegato III.

I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione (2) o dalle successive direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in particolare su quelli dell'OCSE.

(1) GU n. L 257 del 16. 9. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 251 del 19. 9. 1984, pag. 1.

ALLEGATO *D*

ALLEGATO III

CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI

H1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;

H2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattuto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;

H3-A «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati:

- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o
- che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
- solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o
- gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o
- che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;

H3-B «Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C;

H4 «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;

H5 «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;

H6 «Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;

H7 «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;

H8 «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

H9 «Infettivo»: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;

H10 «Teratogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;

H11 «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;

H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;

H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;

H14 «Ecotossico»: sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o piu settori dell'ambiente.

Note

1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e «molto tossico»), «nocivo», «corrosivo» e «irritante» è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1), nella versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio (2).

---

(1) GU n. L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 259 del 15. 10. 1979, pag. 10.

corrispondenza delle possibili caratteristiche dei rifiuti devono essere utilizzati in sede di annotazione di un'operazione di carico o di scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui l'annotazione si riferisce. A tali fini i predetti numeri e lettere devono essere riportati sulle corrispondenti voci "stato fisico" e "classi di pericolosità" in sede di annotazione del carico o dello scarico dei rifiuti

III. I FOGLI DEL REGISTRO devono contenere le seguenti informazioni:

a) Nella prima sezione devono essere indicati le informazioni relative alla DATA DELL'OPERAZIONE ed il NUMERO DEL FORMULARIO CON LA DATA DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO

b) Nella seconda colonna devono essere riportate le seguenti caratteristiche del rifiuto:

- IL CODICE CER DEL RIFIUTO
- LA DESCRIZIONE DEL RIFIUTO
- LO STATO FISICO DEL RIFIUTO: 1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido
- LE CLASSI DI PERICOLO DI CUI ALL'ALLEGATO D INDIVIDUATE SULLA BASE DELL'ALLEGATO E AL PRESENTE DECRETO, PROPRIE DEL RIFIUTO (solo per i rifiuti pericolosi)
- LA DESTINAZIONE DEL RIFIUTO CON L'INDICAZIONE DEL CODICE DI ATTIVITA' DI CUI AGLI ALLEGATI "B" E "C" DEL DECRETO LEGISLATIVO 5.2.97, N. 22 (se la registrazione si riferisce allo scarico
- LA QUANTITA' DI RIFIUTI (in Kg. o in litri)

c) Nella terza colonna devono essere indicati la DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE E INDIRIZZO DEL PRODUTTORE O DETENTORE E DEL TRASPORTATORE

d) Nella quarta colonna devono essere indicati la DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE E INDIRIZZO DEL DESTINATARIO, specificando se i rifiuti sono destinati ad attività di recupero o di smaltimento e il codice di attività riportato negli allegati "B" e "C" del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

b) **Nella seconda colonna** devono essere riportate le caratteristiche del rifiuto:

- IL CODICE CER DEL RIFIUTO
- LA DESCRIZIONE DEL RIFIUTO
- LO STATO FISICO DEL RIFIUTO: 1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido
- LE CLASSI DI PERICOLO DI CUI ALL'ALLEGATO D INDIVIDUATE SULLA BASE DELL'ALLEGATO E AL PRESENTE DECRETO, PROPRIE DEL RIFIUTO (solo per i rifiuti pericolosi)
- LA DESTINAZIONE DEL RIFIUTO CON L'INDICAZIONE DEL CODICE DI ATTIVITA' DI CUI AGLI ALLEGATI "B" E "C" DEL DECRETO LEGISLATIVO 5.2.97, N. 22 (se la registrazione si riferisce allo scarico)

c) **Nella terza colonna** devono essere trascritti i dati relativi alla quantità di rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico (in Kg o in litri e in metri cubi).

d) **Nella quarta colonna** deve essere indicato il luogo di produzione e l'attività di provenienza dei rifiuti (solo per i soggetti che effettuano attività di manutenzione a reti diffuse sul territorio e tengono i registri presso Unità centralizzate o di coordinamento ai sensi dell'articolo 12, comma 13 bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) nonchè (qualora la presa in carico o l'uscita del rifiuto dallo stabilimento sia gestita tramite un intermediario o commerciante) i seguenti dati della società commerciale o di intermediazione:

- DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELLA IMPRESA
- CODICE FISCALE DELL'IMPRESA
- SEDE DELL'IMPRESA;
- NUMERO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTIONE RIFIUTI

e) nella **quinta colonna** possono essere riportate eventuali annotazioni

C-2
DESCRIZIONE TECNICA MOD.'B'
INTERMEDIARI E COMMERCIANTI NON DETENTORI

I. LE SOCIETÀ COMMERCIALI O DI INTERMEDIAZIONE CHE NON DETENGONO I RIFIUTI hanno l'obbligo di tenere il registro di cui all'allegato "B".

II. SULLA PRIMA PAGINA DEL REGISTRO DI CARICO e scarico devono essere riportati

a)i dati anagrafici relativi all'impresa (ditta, residenza, codice fiscale e ubicazione dell'esercizio) ;

b) la elencazione di tutte le possibili caratteristiche proprie del rifiuto, con riferimento allo stato fisico ed alle classi di pericolo. I numeri e le lettere riportati in

ALLEGATO *C*

C-1
DESCRIZIONE TECNICA MOD.'A'
PRODUTTORE/RECUPERATORE/SMALTITORE/TRASPORTATORE/ INTERMEDIARI E COMMERCIANTI DETENTORI

I. LE IMPRESE CHE PRODUCONO O RECUPERANO O SMALTISCONO O TRASPORTANO RIFIUTI O EFFETTUANO ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE/COMMERCIO CON DETENZIONE DI RIFIUTI DEVONO TENERE IL REGISTRO DI CUI ALL'ALLEGATO "A".

II. SULLA PRIMA PAGINA DEL REGISTRO DI CARICO e scarico sono riportati, in corrispondenza delle diverse voci, i seguenti dati :

a) alla voce "DITTA": dati anagrafici relativi all'impresa (ditta, residenza, codice fiscale e ubicazione dell'esercizio);

b) alla voce "ATTIVITA' SVOLTA": dati relativi all'attività svolta (produzione, recupero, smaltimento, trasporto) e il codice relativo all'attività di recupero e smaltimento di cui agli allegati B e C al decreto legislativo 5.2.1997, n. 22;

c) alla voce "TIPO DI ATTIVITA'" (solo per le imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento): la categoria di attività, così come individuata negli allegati "B" e "C" al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e descrizione generale del tipo di trattamento effettuato sul rifiuto: separazione, trattamento chimico-fisico, trattamento biologico, inertizzazione, ecc.;

d) alla voce "REGISTRAZIONE": la data ed il numero della prima e dell'ultima registrazione.

e) alla voce "CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO": la elencazione di tutte le possibili caratteristiche proprie del rifiuto, con riferimento allo stato fisico ed alle classi di pericolo. I numeri e le lettere riportati in corrispondenza delle possibili caratteristiche dei rifiuti devono essere utilizzati in sede di annotazione di un'operazione di carico o di scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui l'annotazione si riferisce. A tali fini i predetti numeri e lettere devono essere riportati sulle corrispondenti voci "stato fisico" e "classi di pericolosità" in sede di annotazione del carico o dello scarico dei rifiuti.

III. I FOGLI DEL REGISTRO devono contenere le seguenti informazioni:

a) **Nella prima colonna** deve essere contrassegnata l'operazione (carico o scarico) alla quale si riferisce la registrazione con l'indicazione del numero progressivo e della data della ragistrazione stessa. In caso di scarico devono, inoltre, essere indicati il numero del formulario, la data di effettuazione del trasporto e il riferimento alla registrazione di carico dei rifiuti cui il trasporto si riferisce;

Codice CER —	Designazione —
140107	Fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
1402	RIFIUTI DALLA PULIZIA DEI TESSUTI
140201	Solventi alogenati e miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140202	Miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
140203	Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H13, H14, H3A e H3B
140204	Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
1403	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA ELETTRONICA
140301	Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14, H3A e H3B
140302	Altri solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140303	Solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
140304	Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140305	Fanghi o rifiuti contenenti altri solventi H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
1404	RIFIUTI DA REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCHIUMA/AEROSOL
140401	Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14, H3A e H3B
140402	Altri solventi alogenati e miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140403	Altri solventi o miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140404	Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140405	Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
1405	RIFIUTI DA RECUPERO DI SOLVENTI E REFRIGERANTI (fondi di distillazione)
140501	Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14
140502	Altri solventi alogenati e miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3B
140503	Altri solventi e miscele di solventi H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
140504	Fanghi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H13, H14, H3B
140505	Fanghi contenenti altri solventi H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO
1602	APPARECCHIATURE O PARTI DI APPARECCHIATURE FUORI USO
160201	Trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H13, H14
1604	RIFIUTI ESPLOSIVI DI SCARTO
160401	Munizioni di scarto H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H3A e H3B
160402	Fuochi artificiali H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H3A e H3B
160403	Altri rifiuti esplosivi di scarto H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H3A e H3B
1606	BATTERIE ED ACCUMULATORI
160601	Accumulatori al piombo H04, H05, H06, H08, H13
160602	Accumulatori al nichel-cadmio H04, H05, H06, H08, H13
160603	Pile a secco al mercurio H05, H06, H13
160606	Elettroliti da pile e accumulatori H04, H05, H08, H13, H14, H3A

Codice CER —	Designazione —
1607	RIFIUTI DELLA PULIZIA DI SERBATOI PER TRASPORTO E STOCCAGGIO (TRANNE 050000 E 120000)
160701	Rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici H01, H02, H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
160702	Rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli H01, H02, H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
160703	Rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli H01, H02, H04, H05, H07, H14, H3A e H3B
160704	Rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici H01, H02, H04, H05, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
160705	Rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici H01, H02, H04, H05, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
160706	Rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli H01, H02, H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
17	RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA COSTRUZIONE DI STRADE)
1706	MATERIALE ISOLANTE
17061	Materiali isolanti contenenti amianto H04, H05, H07, H11, H13, H14
18	RIFIUTI DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RICOSTRUZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA LUOGHI DI CURA)
1801	RIFIUTI DA MATERNITÀ, DIAGNOSI E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI UOMINI
180103	Altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni in funzione della prevenzione di infezioni H09
1802	RIFIUTI DELLA RICERCA, DIAGNOSI, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI ANIMALI
180202	Altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni H09
180204	Sostanze chimiche di scarto H05, H06, H07, H09, H10, H11, H13, H3A e H3B
19	RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE DELL'ACQUA
1901	RIFIUTI DA INCENERIMENTO O PIROLISI DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIE ED ISTITUZIONI
190103	Ceneri leggere H04, H05, H07, H10, H11, H13, H14
190104	Polveri di caldaie H04, H05, H13, H14
190105	Residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
190106	Acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue H04, H05, H08, H13, H14
190107	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H06, H07, H13, H14
190110	Carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi H04, H06, H07, H13, H14
1902	RIFIUTI DA TRATTAMENTI CHIMICO/FISICI SPECIFICI DI RIFIUTI INDUSTRIALI (AD ESEMPIO DECROMATAZIONE, DECIANIZZAZIONE, NEUTRALIZZAZIONE)
190201	Fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli H04, H05, H06, H07, H12, H13, H14
1904	RIFIUTI VETRIFICATI E RIFIUTI DI VETRIFICAZIONE
190402	Ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi H04, H05, H13
190403	Fase solida non vetrificata H05, H13
1908	RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
190803	Grassi ed oli da separatori olio/acqua H05, H13, H14, H3B
190806	Resine di scambio ionico sature od usate H04, H05, H08, H13
190807	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico H04, H05, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B

Codice CER —	Designazione —
20	RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
2001	RACCOLTA DIFFERENZIATA
200112	Vernici, inchiostri, adesivi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
200113	Solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
200117	Prodotti fotochimici H04, H05, H08, H13, H14
200119	Pesticidi H05, H06, H07, H08, H10, H12, H13, H14
200121	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio H05, H06, H13, H14, H3A e H3B

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 1997, n. 38, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 12 è il seguente:

«Art. 12 *(Registri di carico e scarico).* — 1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto.

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato.

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti di discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le cinque tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.

5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorità di controllo che ne fa richiesta.

6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonché delle modalità di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti».

— Il testo dell'art. 18, commi 2, lettera *m),* e 4 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 è il seguente:

«*m)* l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'art. 12 e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso».

«4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, nonché, quando le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei trasporti e della navigazione».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministrio è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 è il seguente:

«1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto».

— Il testo del comma 3 dell'art. 11 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvere svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali di cui all'art. 7, comma 3, lettere *c)* e *d),* sono tenuti a comunicare annualmente con le modalità

previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti. Sono esonerati da tale obbligo, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all'art. 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio».

— Il testo dell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recante: «Imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche», è il seguente:

«Art. 14 *(Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati)*. — Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso tenere:

a) il libro giornale e il libro degli inventari;

b) i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

c) scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito;

d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. Nelle scritture devono essere registrate le quantità entrate ed uscite delle merci destinate alla vendita; dei semilavorati, se distintamente classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione; dei prodotti finiti nonché delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati; degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti; delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonché delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente. Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate anche in forma riepilogativa con periodicità non superiore al mese. Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo di imposta, i cali e le altre variazioni di quantità che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumubili dalle scritture di carico e scarico. Per le attività elencate ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le registrazioni vanno effettuate solo peri movimenti di carico e scarico dei magazzini interni centralizzati che forniscono due o più negozi o altri punti di vendita, con esclusione di quelli indicati al punto 4 dell'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Per la produzione di beni, opere, forniture e servizi la cui valutazione è effettuata a costi specifici o a norma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, le scritture ausiliarie sono costituite da schede di lavorazione dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico dei singoli beni specificamente acquistati per le predette produzioni. Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il venti per cento di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale.

I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne ricorrano i presupposti, il registro dei beni ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino di cui ai successivi articoli 16 e 17 e i libri sociali obbligatori di cui ai numeri 1 e seguenti dell'art. 2421 del codice civile.

I soggetti che adottano contabilità in codice o che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili per l'elaborazione di dati contabili sono obbligati alla tenuta di apposito registro nel quale devono essere riportate il codice adottato e le corrispondenti note interpretative, le procedure meccanizzate e, specificamente, in ordine cronologico, le elaborazioni dei dati eseguite, gli ideogrammi o schemi di programmazione e relativi fogli di programmazione e l'inventario dei vari supporti meccanografici sia dei flussi dei dati sia dei programmi.

Le società e gli enti il cui bilancio o rendiconto è soggetto per legge o per statuto alla approvazione dell'assemblea o di altri organi possono effettuare nelle scritture contabili gli aggiornamenti conseguenziali all'approvazione stessa fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Le società, gli enti e gli imprenditori di cui al primo comma che esercitano attività commerciali all'estero mediante stabili organizzazioni e quelli non residenti che esercitano attività commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni, devono rilevare nella contabilità distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i risultati dell'esercizio relativi a ciascuna di esse.

Le scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lettera *d)* devono essere tenute a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed il valore complessivo delle rimanenze di cui agli articoli 62 e 63 dello stesso decreto sono superiori rispettivamente a cinque miliardi e a due miliardi di lire. L'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite. Per i soggetti il cui periodo di imposta è diverso dall'anno solare l'ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all'anno. Ai fini della determinazione dei limiti sopra indicati non si tiene conto delle risultanze di accertamenti se l'incremento non supera di oltre il quindici per cento i valori dichiarati».

— Il testo dell'art. 15 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«Art. 15 *(Trasporto dei rifiuti)*. — 1. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;

c) impianto di destinazione;

d) data e percorso dell'istradamento;

e) nome ed indirizzo del destinatario.

2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico.

5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma 1 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

— Il testo del comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto».

— Il testo del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le cinque tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile».

Note all'art. 2:

— Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, recante: «Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 15 dicembre 1982.

— Il D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, recante: «Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 novembre 1988, n. 264.

—Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95, recante: «Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati» è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1992.

98G0185

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO 13 marzo 1998.

Approvazione della graduatoria per l'assegnazione dei contributi a progetti presentati dagli Enti parco nell'ambito della misura 1 e 2 del programma operativo multiregionale «Sviluppo valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell'obiettivo 1».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO CON DELEGA PER IL TURISMO

Visto il quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, obiettivo 1 Italia, approvato dalla Commissione europea il 29 luglio 1994 con decisione C(94) n. 1835;

Visto il programma operativo «Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell'obiettivo 1» approvato dalla Commissione europea in data 7 giugno 1995 con decisione C(95) n. 1146;

Viste in particolare le misure 1 e 2 del sottoprogramma I, che prevedono la costituzione di centri per servizi di informazione, accoglienza ed educazione ambientale e lo sviluppo del turismo sostenibile in aree protette;

Vista la deliberazione del CIPE dell'8 agosto 1995, concernente la definizione, il coordinamento ed il finanziamento degli interventi finanziari del programma sopra citato;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette);

Vista la deliberazione CIPE del 21 dicembre 1993 di adozione del programma triennale per la tutela ambientale 1994-1996;

Vista la delibera del Comitato per le aree naturali protette del 21 dicembre 1993, concernente il primo programma triennale per le aree protette;

Visto il protocollo d'intesa tra il Dipartimento del turismo, il Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente ed il Servizio politiche di coesione del Ministero del bilancio sottoscritto in data 23 dicembre 1994, per l'attuazione di una strategia congiunta di intervento ai fini della valorizzazione turistica delle risorse culturali ed ambientali presenti nelle aree protette nazionali delle regioni dell'obiettivo 1;

Considerato che sulla base della predetta delibera del Comitato per le aree naturali protette sono risultate disponibili le risorse finanziarie di parte nazionale per consentire l'utilizzo dei fondi comunitari destinati all'attuazione delle citate misure 1 e 2 del sottoprogramma I;

Visti i decreti del Ministero dell'ambiente n. 6 del 18 gennaio 1996 e n. 7 in pari data, con i quali sono stati impegnati i fondi attribuiti ai singoli Parchi nazionali delle regioni dell'obiettivo 1 dal primo programma triennale per le aree naturali protette;

Viste le deliberazioni CIPE del 12 luglio e 18 dicembre 1996, concernenti lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale;

Vista la dichiarazione del comune di Ustica relativa alla disponibilità di risorse proprie;

Vista la nota circolare del 2 febbraio 1996 con la quale il Ministero dell'ambiente invitava gli Enti parco delle aree protette nazionali dell'obiettivo 1 a presentare progetti per il finanziamento sulle risorse comunitarie delle sopracitate misure 1 e 2;

Considerato che il Comitato di sorveglianza, nella riunione del 9 luglio 1997, ha approvato formalmente la procedura concordata tra il Dipartimento del turismo ed il Ministero dell'ambiente;

Visti i risultati della commissione di valutazione costituita con decreto del Ministro dell'industria con delega per il turismo del 4 febbraio 1997;

Vista la nota del Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente del 5 dicembre 1997, avente per oggetto la trasmissione di progetti di sponda nazionale;

Considerato che le tipologie di tali progetti sono risultate pienamente coerenti con le finalità delle misure 1 e 2 di cui sopra, e che pertanto detti progetti possono soddisfare le condizioni e gli obblighi di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari finali;

Considerato pertanto che le risorse pubbliche nazionali consentono il finanziamento di iniziative presentate dagli stessi Enti parco a valere sulle risorse comunitarie previste dal programma operativo per le misure di cui sopra;

Vista la decisione della Commissione europea C(97) 3716 del 15 dicembre 1997, che conferma quanto approvato dal comitato di sorveglianza e che modifica la decisione C(95) 1146 sopra citata;

Vista la nota del Ministro dell'ambiente n. 3430/98/P dell'11 marzo 1998;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti presentati dagli Enti parco, di cui alle tabelle successive *A* e *B*, ritenuti ammissibili ai sensi delle misure 1 e 2 del Programma operativo di cui alle premesse, nei limiti degli importi a fianco di ciascuno indicato.

L'elenco dei progetti ammessi a finanziamento a valere sulle risorse comunitarie è riportato nella tabella *A*.

L'elenco dei progetti che utilizzano risorse di sponda nazionale è riportato nella tabella *B*.

Art. 2.

Il Dipartimento del turismo provvederà ad acquisire i dati relativi alle spese sostenute dai beneficiari dei progetti di cui alla tabella *B*, ai fini della rendicontazione alla Commissione europea.

Art. 3.

I contributi a valere sulle risorse comunitarie spettanti agli Enti parco di cui all'allegato *A* saranno erogati per il tramite dell'Ispettorato generale fondo di rotazione - Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 1998

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 202

TABELLA *A*

Ente Parco	*Titolo*	*Costo ammissibile in lire*
Abruzzo	Progetto Alto Sangro	2.000.000.000
Abruzzo	Progetto Valle del Sagittario	1.500.000.000
Abruzzo	Ricettività del Parco	3.500.000.000
Aspromonte	Ostello della gioventù	1.800.000.000
Aspromonte	Progetto stralcio di tutela e valorizzazione turistica	2.100.000.000
Cilento	Ecomuseo Palazzo Coppola	1.037.000.000
Gargano	Completamento funzionale ex caserma per centro visita	52.000.000
Gargano	Ristrutturazione ex caserma per struttura ricettiva	310.000.000
Gargano	Ristrutturazione ex caserma, sentieristica ed aree di sosta	698.808.000
Gran Sasso e Monti della Laga	Centri servizi	750.000.000
Gran Sasso e Monti della Laga	Centro documentazione Montorio	500.000.000
Gran Sasso e Monti della Laga	Ex convento S. Colombo	2.000.000.000
Maiella	Giardino botanico e centro polifunzionale	3.000.000.000
Pollino	Sentieristica del Parco	5.000.000.000
Riserva Marina di Ustica	Attrezzature per la fruizione	950.000.000

TABELLA *B*

Ente Parco	*Titolo*	*Costo ammissibile in lire*
Abruzzo	Centro servizi Casone Antonucci	1.000.000.000
Abruzzo	Centro servizi e foresteria Val Fondillo	1.095.000.000
Abruzzo	Assetto area Alto Volturno, museo e centri visita Mainarde	1.500.000.000
Abruzzo	Fruibilità Mainarde	1.000.000.000
Abruzzo	Sistemazione ambientale Val Fondillo	420.000.000
Abruzzo	Area faunistica dell'orso marsicano	1.000.000.000
Abruzzo	Assetto turistico Le Forme	500.000.000
Abruzzo	Ostello della gioventù Mainarde	500.000.000
Aspromonte	Tabellazione zone d'accesso	650.000.000
Aspromonte	Sistemi di sentieri naturalistici del Parco	1.800.000.000
Cilento e Vallo di Diano	Centro visita del Parco	1.800.000.000
Cilento e Vallo di Diano	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ipogeo	1.800.000.000
Gargano	Sentieristica a Rodi Garganico, Peschici, Mattinata e Vieste	1.000.000.000
Gran Sasso e Monti della Laga	Tabellazione	720.000.000
Gran Sasso e Monti della Laga	Sentieristica	1.733.000.000
Maiella	Tabellazione	400.000.000
Maiella	Informazione e sentieristica	1.600.000.000
Pollino	Progetto integrato 9 centri visita	5.400.000.000
Pollino	Tabellazione perimetro esterno	1.000.000.000
Riserva Marina di Ustica	Centro visita Torre Spalmatore	565.080.000

98A3980

DECRETO 30 aprile 1998.

Approvazione della graduatoria per l'assegnazione dei contributi a progetti di valorizzazione turistica dell'itinerario interregionale fenicio nelle regioni Sicilia e Sardegna.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visti i regolamenti comunitari di riforma dei Fondi strutturali 2081/93 e 2082/93;

Visto il quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, obiettivo 1 - Italia, approvato dalla Commissione europea il 29 luglio 1994 con decisione C (94) 1835;

Visto il programma operativo «Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell'obiettivo 1», approvato dalla Commissione europea in data 7 giugno 1995 con decisione C(95) n. 1146;

Vista la decisione C(97) n. 3716 del 15 dicembre 1997 della Commissione europea concernente la riprogrammazione e rimodulazione finanziaria delle misure del P.O.M.;

Vista la misura 3 del sottoprogramma I «Itinerari culturali interregionali - Itinerario fenicio»;

Visto il protocollo d'intesa stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, la regione Sardegna e la regione Siciliana in data 4 settembre 1997, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1998, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 7;

Visto l'art. 9 del citato protocollo d'intesa;

Visti i verbali del Gruppo tecnico di valutazione concernenti la proposta di graduatoria delle iniziative da ammettere a contributo;

Vista la nota dell'assessore al turismo della regione Siciliana n. 589 del 10 aprile 1998 con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dal citato Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la disponibilità delle risorse finanziarie sia comunitarie che nazionali relative all'itinerario fenicio ammontanti a complessivi 30 miliardi di lire;

Considerata la regolarità delle procedure seguite nella fase istruttoria;

Visto l'art. 45 del decreto legislativo n. 80/1998 che modifica il decreto legislativo n. 29/1993;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'elenco dei progetti delle regioni Sicilia e Sardegna ammissibili a contributo, di cui all'allegato *A* che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

È approvata la graduatoria dei progetti delle regioni Sicilia e Sardegna riportati nell'allegato *B* che forma parte integrante del presente decreto nei limiti dell'importo a fianco di ciascuno indicato.

I contributi saranno erogati secondo le modalità previste dall'art. 10 del citato protocollo d'intesa, previa verifica delle disponibilità delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Fondo di rotazione - IGFOR - Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, 30 aprile 1998

Il capo dipartimento: LANDI

ALLEGATO *A*

ELENCO PROGETTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO - REGIONE SARDEGNA

	Proponente	Titolo Progetto
1	ESIT - Regione Sardegna	Cartellonistica informativa
2	Comune di Pula	Recupero casa sarda
3	Comune di Pula	Completamento del museo comunale di Pula: 1° intervento
4	Comune di Pula	Completamento della sistemazione dell'area archeologica in Nora
5	Comune di Cabras	Progetto per la realizzazione della biglietteria, servizi direzionali e logistici presso il sito di Tharros
6	Comune di Cabras	Progetto per un sistema di parcheggi funzionale all'area archeologica di Tharros
7	Comune di Sant'Antioco	Progetto preliminare di un centro servizi multifunzionale nel parco archeologico fenicio-punico: 1° priorità
8	Comune di Carbonia	Lavori di sistemazione complessiva Parco Sirai - Completamento
9	Comune di Carbonia	Lavori di sistemazione complessiva Parco Sirai - Aggiornamento
10	Comune di Senorbì	Valorizzazione parco archeologico Monte Luna: 1° stralcio
11	Comune di Senorbì	Ripristino ambientale cava esausta in località Monte Luna
12	Comune di Cagliari	Itinerari nelle necropoli di Tuvixeddu: 1° lotto
13	Comune di Villasimius	Valorizzazione fortezza Vecchia: 1° stralcio
14	Comune di Villasimius	Completamento del teatro all'aperto nel Parco Bussi
15	Comune di Villasimius	Teatro all'aperto nel Parco Bussi
16	Comune di Villasimius	Riattamento del museo di archeologia ed arti visive: 2° lotto
17	Comune di Pula	Parco Santa Vittoria in Nora - Valorizzazione
18	Comune di Pula	Sistemazione zona archeologica di Nora
19	Comune di Pula	Lavori di costruzione centro servizi Santa Vittoria in Nora
20	Comune di Villasimius	Riattamento del museo di archeologia ed arti visive: 3° lotto
21	Comune di Cabras	Progetto per la costruzione del Centro polivalente collegato alle zone archeologiche di Tharros e Cuccuru Is Arrius
22	Comune di Sant'Antioco	Sistemazione Viale dei Pini
23	Comune di Sant'Antioco	Illuminazione via Insula Plumbaria
24	Comune di Sant'Antioco	Manutenzione opere varie Lungomare Colombo
25	Comune di Sant'Antioco	Sistemazione Lungo Mare Colombo
26	Comune di Senorbì	Restauro stabile tradizionale della Villa Aresu
27	Comune di Carbonia	Progetto di arredo del museo arch. Villa Sulcis: 3° lotto
28	Comune di Carbonia	Progetto di ampliamento degli spazi espositivi del museo arch. Villa Sulcis - 2° lotto
29	Comune di Carbonia	Progetto di ampliamento degli spazi espositivi del museo arch. Villa Sulcis - 1° lotto
30	Comune di Pula	Lavori di completamento dell'illuminazione strada per Nora
31	Comune di Carbonia	Progetto di ampliamento degli spazi espositivi del museo arch. Villa Sulcis: 3° lotto
32	Comune di Carbonia	Lavori di completamento della sistemazione complessiva del Parco Sirai
33	Comune di Sant'Antioco	Progetto preliminare di un centro servizi multifunzionale nel parco archeologico fenicio-punico: 2° priorità
34	Comune di Cabras	Progetto di sistemazione della viabilità di accesso all'area archeologica di Tharros
35	Comune di Senorbì	Valorizzazione parco archeologico Monte Luna: 2° stralcio
36	Comune di Cagliari	Itinerari nelle necropoli di Tuvixeddu: 2° lotto
37	Comune di Cabras	Progetto per l'arredo funzionale del Centro polivalente

38	Comune di Senorbì	Valorizzazione parco archeologico Monte Luna: 3° stralcio
39	Comune di Sant'Antioco	Progetto preliminare di un Centro servizi multifunzionale nel parco archeologico fenicio-punico: 3a priorità
40	Comune di Pula	Ristrutturazione e ampliamento museo comunale: 2° intervento
41	Comune di Carbonia	Progetto preliminare di completamento degli spazi espositivi del museo archeologico Villa Sulcis
42	Comune di Villasimius	Riattamento del museo di archeologia ed arti visive - 5° lotto
43	Comune di Villasimius	Riattamento del Museo di archeologia ed arti visive: 4° lotto
44	Comune di Cagliari	Itinerari nelle necropoli di Tuvixeddu: 3° lotto
45	Comune di Cabras	Progetto per la realizzazione di una struttura ricettiva destinata al turismo giovanile
46	Comune di Senorbì	Completamento edilizio e dotazione funzionale ricettiva della Villa Aresu
47	Comune di Cabras	Progetto per un approdo a Mare Morto
48	Comune di Villasimius	Completamento del museo di archeologia ed arti visive

ELENCO PROGETTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO - REGIONE SICILIANA

	Proponente	**Titolo del progetto**
1	Regione Siciliana	Progetto di cartellonistica informativa.
2	Comune di Marsala	Sistemazione della Via Vittorio Veneto in luogo di accoglienza turistica.
3	Comune di Marsala	Sistemazione degli imbarcadero per un itinerario turistico fenicio nel contesto ambientale di Mozia.
4	Comune di Marsala	Valorizzazione dei diversi siti archeologici fenicio-punici nel contesto urbano di Marsala.
5	Comune di Pantelleria	Valorizzazione turistica dell'acropoli fenicio-punica; percorsi, aree di sosta, illuminazione, cartellonistica.
6	Comune di Erice	Valorizzazione turistica del patrimonio storico culturale delle mura punico-fenicie della città di Erice.
7	Comune di Castelvetrano	Opere infrastrutturali per il miglioramento della qualità della vita e per la riqualificazione di Marinella di Selinunte. 1° intervento per una migliore fruizione turistica.
8	Comune di Sambuca di Sicilia	Strada di accesso all'area archeologica di Adranone.
9	Comune di Santa Caterina di Villarmosa	Valorizzazione turistica del sito archeologico fenicio attraverso la sistemazione della viabilità di accesso e della sentieristica a servizio dell'area archeologica di Cozzo scavo.
10	Comune di Santa Flavia	Valorizzazione turistica del sito archeologico fenicio di Solunto.
11	Comune di Pantelleria	Lavori di realizzazione di un piccolo museo con il recupero di un dammuso all'interno dell'acropoli fenicia.

ALLEGATO *B*

GRADUATORIA DEI PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO - REGIONE SARDEGNA

Proponente	Titolo del Progetto	Contributo concesso
1 - ESIT - Regione Sardegna	Cartellonistica informativa	1.000.000.000
2 - Comune di Pula	Recupero casa sarda	400.000.000
3 - Comune di Pula	Ristrutturazione museo comunale di Pula: 1° intervento.	45.876.350
4 - Comune di Pula	Completamento della sistemazione dell'area archeologica in Nora	1.550.000.000
5 - Comune di Cabras	Progetto per la realizzazione della biglietteria, servizi direzionali e logistici presso il sito di Tharros	1.251.010.000
6 - Comune di Cabras	Progetto per un sistema di parcheggi funzionale all'area archeologica di Tharros	932.701.000
7 - Comune di Carbonia	Lavori di sistemazione complessiva Parco Sirai - Completamento	986.000.000
8 - Comune di Carbonia	Lavori di sistemazione complessiva Parco Sirai - Aggiornamento - 1° lotto	970.847.400
9 - Comune di Senorbì	Valorizzazione parco archeologico Monte Luna: 1° stralcio	1.475.245.000
10 - Comune di Senorbì	Ripristino ambientale cava esausta in località Monte Luna	500.000.000
11 - Comune di Cagliari	Itinerari nelle necropoli di Tuvixeddu: 1° lotto	2.000.000.000
12 - Comune di Villasimius	Valorizzazione fortezza vecchia: 1° stralcio	418.846.709
13 - Comune di Villasimius	Riattamento del museo di archeologia ed arti visive: 2° lotto	176.975.165
14 - Comune di Pula	Sistemazione zona archeologica di Nora: viabilità di accesso	1.000.000.000
15 - Comune di Villasimius	Riattamento del museo di archeologia ed arti visive: 3° lotto	237.018.640
16 - Comune di Sant'Antioco	Sistemazione Viale dei Pini	45.659.662
17 - Comune di Sant'Antioco	Illuminazione Via Insula Plumbaria	66.437.737
18 - Comune di Sant'Antioco	Manutenzione opere varie Lungomare Cristoforo Colombo	1.000.000.000
19 - Comune di Sant'Antioco	Lavori di sistemazione Lungomare Cristoforo Colombo	33.929.767
20 - Comune di Senrobì	Restauro stabile tradizionale della Villa Aresu	744.920.725
21 - Comune di Carbonia	Progetto di arredo del Museo archeologico Villa Sulcis: 3° lotto	120.534.164
TOTALE		**14.956.002.319**

GRADUATORIA DEI PROGETTI AMMISSI A CONTRIBUTO - REGIONE SICILIANA

Proponente	Titolo del progetto	Contributo concesso
1. Regione Siciliana	Progetto di cartellonistica informativa.	1.000.000.000
2. Comune di Marsala	Sistemazione della Via Vittorio Veneto in luogo di accoglienza turistica.	1.500.000.000
3. Comune di Marsala	Sistemazione degli imbarcadero per un itinerario turistico fenicio nel contesto ambientale di Mozia.	1.500.000.000
4.Comune di Marsala	Valorizzazione dei diversi siti archeologici fenicio-punici nel contesto urbano di Marsala.	1.500.000.000
5. Comune di Pantelleria	Valorizzazione turistica dell'acropoli fenicio-punica; percorsi, aree di sosta, illuminazione, cartellonistica.	1.495.000.000
6. Comune di Erice	Valorizzazione turistica del patrimonio storico culturale delle mura punico-fenicie della città di Erice.	1.962.000.000
7. Comune di Castelvetrano	Opere infrastrutturali per il miglioramento della qualità della vita e per la riqualificazione di Marinella di Selinunte. 1° intervento per una migliore fruizione turistica.	1.000.000.000
8. Comune di Sambuca di Sicilia	Strada di accesso all'area archeologica di Adranone.	1.500.000.000
9. Comune di Santa Caterina di Villarmosa	Valorizzazione turistica del sito archeologico fenicio attraverso la sistemazione della viabilità di accesso e della sentieristica a servizio dell'area archeologica di Cozzo scavo.	1.298.000.000
10. Comune di Santa Flavia	Valorizzazione turistica del sito archeologico fenicio di Solunto.	1.230.000.000
11. Comune di Pantelleria	Lavori di realizzazione di un piccolo museo con il recupero di un dammuso all'interno dell'acropoli fenicia.	1.000.000.000
TOTALE		**14.985.000.000**

98A3981

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 aprile 1998.

Concessione dei benefici previsti ai sensi dell'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alla ditta Mereu Felice.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri Enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera *Oa)* della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Pesidente della Repubblica 29 settenbre 1973, n. 602;

Vista l'istanza prodotta in data 20 giugno 1997 con la quale la ditta Mereu Felice, con sede in Guspini, ha chiesto l'applicazione dei benefici agevolativi previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta dovuto in base a dichiarazione afferente l'anno 1992, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di novembre 1996, per il complessivo importo di L. 479.902.950, adducendo di trovarsi allo stato attuale nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per la Sardegna, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimeno delle attività produttive della menzionata ditta;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni. negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuti in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguo delle attività produttive;

Decreta:

È accolta l'istanza prodotta dalla ditta Mereu Felice tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

Sull'importo di L. 391.565.000 dovuto dalla ditta Mereu Felice a titolo di imposta, devono essere tempestivamente irrogate ed iscritte a ruolo le eventuali sanzioni, la cui riscossione, però, va poi sospesa fino al puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto; in tal caso tale ruolo sarà oggetto di tempestivo provveclimento di sgravio. Nel contempo, la Sezione staccatà di Cagliari, fermo restando la debenza degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, determina il carico tributario calcolando, sull'ammontare della sola imposta, in luogo delle irrogande sanzioni, gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo.

Il carico così come rideterminato, che tiene conto dell'imposta, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi sostitutivi del 9% annuo è ripartito in dodici rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1998.

Nel provvedimento di esecuzione va riportato l'intero importo dovuto e sullo stesso calcolato l'ammontare degli interessi di prolungata rateazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; la citata Sezione staccata provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fideiussoria, per la quota-parte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia va intestata alla Sezione staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato.

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita, ancorché sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa davvero ove sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dei carichi iscritti nei ruoli, ivi comprese le sanzioni irrogate; l'eventuale quota-parte di interesse al 9% nel frattempo versata dalla società, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni

dovute per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quota-parte garantita da polizza fideiussoria verrà incamerata dall'Erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1998

Il Ministro: VISCO

98A3965

DECRETO 27 aprile 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Potenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto, legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Puglia e la Basilicata n. 2239/98 del 17 marzo 1998 con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Potenza;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'adesione di circa l'80% del personale allo sciopero indetto dal SALFI il giorno 9 marzo 1998;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale.

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 9 MARZO 1998

Regione Basilicata:

ufficio del territorio di Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A3970

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 marzo 1998.

Trasferimento in proprietà di un lotto di terreno industriale alla ditta Tubisud Italia S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/81, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trattamento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla gestione separata terremoto costituita presso lo soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1997, n. 220, con il quale è stata individuata la Direzione generale per il coordinarnento degli incentivi alle imprese quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto l'art. 39 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con legge 8 agosto 1995, n. 341, come modificato dall'art. 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266;

Visto il decreto del Ministro designato in data 7 maggio 1985 con il quale è stata provvisoriamente ammessa a contributo l'iniziativa della ditta Tubisud Italia S.r.l. sita in S. Mango sul Calore - progetto n. 57/40/32/0226;

Visto il disciplinare sottoscritto dalla ditta con il quale è stata regolamentata l'ammissione della stessa ai benefici di legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 1992 con il quale vengono impartite disposizioni circa il trasferimento in proprietà al beneficiario dei lotti di aree infrastrutturate sui quali ha realizzato lo stabilimento per l'iniziativa ammessa a contributo;

Visto il decreto n. 188/G.S.T./M.I.C.A. del 25 ottobre 1994 con il quale è stato approvato il collaudo finale dell'iniziativa ed è stato determinato il contributo definitivo in L. 37.500.000.000 e fissato in L. 240.000.000 il valore del lotto assegnato interamente detratto in sede di liquidazione del saldo del contributo;

Visto il certificato di vigenza ed insussistenza di procedure concorsuali rilasciato dall'ufficio del registro delle imprese della C.C.I.A. di Napoli in data 19 dicembre 1997;

Visto il certificato rilasciato dall'INPS di Avellino in data 24 ottobre 1997 attestante i livelli occupazionali raggiunti dalla ditta;

Visto che nel lotto provvisoriamente assegnato alla beneficiaria è compresa un'area demaniale di mq. 15982 riferita all'ex alveo del fiume Calore individuata in catasto al foglio 5 del comune di Luogosano particella n. 455 di mq 11625 ed al foglio n. 2 del comune di S. Mango sul Calore particella n. 947 di mq 4357;

Vista la nota n. 538 del 9 maggio 1994 del Ministero dei lavori pubblici Provveditorato alle opere pubbliche di Avellino con la quale si attesta che la porzione di terreno ex alveo del fiume Calore come sopra catastalmente individuata non è più sommergibile dalle piene ordinarie e, quindi, non più necessaria ai fini idraulici;

Visto nel lotto è compresa un'area demaniale riferita a strada pubblica nonché un'area appartenente al demanio dello Stato-Ferrovie;

Vista la richiesta in data 11 dicembre 1997 della ditta Tubisud Italia S.r.l. di ottenere il trasferimento del suolo già espropriato, escludendo imporaneamente la zona da sdemanializzare;

Visto il parere del consulente giuridico reso in data 9 ottobre 1997 secondo il quale l'effetto traslativo resta collegato al provvedimento ministeriale, anche per le aree demaniali;

Ritenuto che possa disporsi il trasferimento in proprietà alla ditta Tubisud Italia S.r.l. del lotto di area espropriato e sul quale la ditta ha realizzato il suo stabilimento;

Accertato che tale lotto espropriato è costituito da terreno della superficie di mq 47649 ubicato nel comune di Luogosano (Avellino) e distinto in catasto nel foglio n. 5 con le particelle n. 573 di mq 10, n. 453 di mq 40, n. 397 di mq 4794, n. 446 di mq 3194, n. 403 di mq 1904, n. 211 di mq 820, n. 284 di mq 1682, n. 288 di mq 898, n. 399 di mq 124, n. 401 di mq 142, n. 420 di mq 3330, n. 287 di mq 1840, n. 289 di mq 800, n. 405 di mq 4807 e n. 197 di mq 3265 giusto tipo di frazionamento n. 3003 dell'8 ottobre 1996 e con le particelle n. 452 di mq 74 e 454 di mq 1124 giusto tipo di frazionamento n. 410 dell'8 febbraio 1994 e nel comune di S. Mango sul Calore al foglio n. 2 con le particelle n. 943 di mq 2154 e n. 945 di mq 41 giusto tipo di frazionamento n. 2 del 3 gennaio 1994 e con le particelle n. 875 di mq 74 e n. 873 di mq 360 giusto tipo di frazionamento n. 1636/93;

Accerta altresì, che le particelle di provenienza di quelle attuali sono state trascritte a favore del Ministro Segretario di Stato designato all'attuazione dell'art. 32 della legge n. 219/1981, con note n. 16128 e 14039 del 9 dicembre 1987, nn. 16127 e 14038 del 9 dicembre 1987, nn. 9585 e 8343 del 9 agosto 1986, nn. 16393 e 14284 del 15 dicembre 1987, nn. 16129 e 14040 del 9 dicembre 1987, nn. 14600 e 12540 dell'8 novembre 1988, nn. 010115 e 8843 del 22 agosto 1986 e nn. 7308 e 6377 dell'11 giugno 1987, nn. 14601 e 12541 dell'8 novembre 1988, nn. 3351 e 2950 dell'8 marzo 1990, nn. 16130 e 14041 del 10 dicembre 1987, nn. 3295 e 2883 del 7 marzo 1990 e con decreto n. 510 del 21 giugno 1989;

Vista la nota n. 5459 del 30 ottobre 1997 del Ministro relativamente alla competenza della sottoscrizione del presente decreto, giusto D.Lgs. n. 29/1993;

Decreta:

Art. 1.

È trasferito in proprietà alla ditta Tubisud Italia S.r.l. il lotto di terreno industriale — con tutte le sue pertinenze — della superficie di mq 47649, ubicato nei comuni di Luogosano e S. Mango sul Calore (Avellino), nucleo industriale di S. Mango sul Calore (Avellino), distinto in catasto al foglio n. 5 di Luogosano e al foglio n. 2 di S. Mango, con le particelle di cui in premessa.

Art. 2.

Il lotto di terreno demaniale sul quale risultano eseguite le opere della ditta Tubisud Italia S.r.l. della superficie di mq 15982 sita nel comune di Luogosano (Avellino), distinto in catasto al foglio n. 5 particella n. 455 di mq. 11625 — giusto frazionamento approvato in data 8 febbraio 1994 protocollo n. 410 — e nel comune di S. Mango sul Calore al foglio n. 2 particella n. 947 di mq 4357 — giusto frazionamento n. 2 del 3 gennaio 1994 — è trasferito in proprietà alla ditta medesima.

Il detto terreno non è più necessario per i fini connessi alla sua natura, essendosi di fatto verificata una implicita sdemanializzazione, come risulta dall'attestato del Ministero dei lavori pubblici citato in premessa.

Art. 3.

Il trasferimento in proprietà è decretato con conferma degli obblighi già assunti dall'impresa in sede di sottoscrizione del disciplinare ad eccezione di quelli modificati dall'art. 10 della legge n. 266/1997.

Art. 4.

Le aree demaniali ricadenti nel lotto assegnato riferite alla strada comunale nonché al demanio Ferrovie indicate in premessa, saranno oggetto di un successivo provvedimento di trasferimento in proprietà.

Art. 5.

Per il presente trasferimento trovano applicazione i benefici fiscali vigenti.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1998

Il direttore generale: SAPPINO

98A3895

DECRETO 30 aprile 1998.

Aggiornamento del limite dimensionale dell'esposizione debitoria ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119, che stabilisce in 35 miliardi di lire il limite dimensionale relativo all'esposizione debitoria delle imprese di cui al primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, costituente requisito ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e prevede che detto limite dimensionale sia aggiornato al 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministro dell'industria, del commercio ed dell'artigianato utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese;

Visto il proprio decreto 30 aprile 1997 con il quale il suddetto limite è fissato, a far data del 1° maggio 1997, in lire 82.857 milioni;

Accertato che dalla relazione generale sulla situazione economica del Paese relativa al 1997 risulta che il deflattore degli investimenti lordi è dell'1,7%;

Decreta:

Articolo unico

Il limite dimensionale dell'esposizione debitoria di cui alle premesse è elevato dal 1° maggio 1998 a lire 84.266 milioni.

Roma, 30 aprile 1998

Il Ministro: BERSANI

98A3907

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 10 marzo 1998.

Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo ed in particolare l'art. 5, comma 2, relativo alla remunerazione degli obblighi di servizio universale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, concernente il regolamento di attuazione della legge 23 dicembre 1996, n. 650, e del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito in legge 1° luglio 1997, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, nel quale si stabilisce che l'Autorità fissa le procedure relative al meccanismo di ripartizione dell'onere conseguente agli obblighi di fornitura del servizio universale;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997 recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 7 dicembre 1995 riguardante, tra l'altro, i criteri di contribuzione al finanziamento del servizio universale ed, in particolare, l'indicazione secondo la quale, per favorire l'ingresso sul mercato di nuovi operatori, gli oneri relativi alla predetta contribuzione potrebbero cominciare a gravare su di essi solo dopo il loro primo insediamento sul mercato;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio, al Parlamento economico e sociale e al Comitato delle regioni del 13 marzo 1996 relativa al servizio universale di telecomunicazioni nella prospettiva di un contesto pienamente liberalizzato;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 27 novembre 1996 relativa ai criteri di valutazione dei regimi nazionali di calcolo dei costi e di finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni ed agli orientamenti agli Stati membri in merito al funzionamento di tali regimi;

Visto lo studio dell'ottobre 1997 realizzato per la Direzione generale XIII della Commissione europea riguardante «Costing and financing Universal service obligations in a competitive telecommunications environment in the European Union»;

Considerata la crescente diffusione delle comunicazioni mobili e personali rilevabile presso l'utenza;

Considerata in particolare la ormai continua e stabile sussistenza di oggettivi elementi, rilevati e rilevabili, che hanno favorito lo sviluppo del settore radiomobile in Italia, tra i quali:

la sensibile riduzione dei costi di accesso per la clientela a tale categoria di servizi in ragione della diminuzione del prezzo di vendita degli apparati terminali;

la presenza di numerosi profili di offerta, ivi comprese le forme di traffico prepagato, caratterizzati dall'assenza del contributo di attivazione e dei canoni mensili di abbonamento, differentemente dai servizi di telecomunicazioni forniti attraverso la rete fissa;

la diminuzione dei prezzi di offerta del traffico effettuato sulle reti radiomobili, ivi compresi quelli relativi alle comunicazioni in ambito urbano recentemente introdotti;

l'elevata flessibilità delle condizioni economiche offerta dei servizi radiomobili, sia analogici sia digitali;

Considerata la percentuale di copertura della popolazione ormai raggiunta dai servizi radiomobili, analogici e digitali, disponibili sul mercato italiano;

Considerato il numero di abbonati al servizio radiomobile rilevabile a livello nazionale, ivi compresi gli utenti di forme di traffico prepagato, anche in rapporto agli abbonati ai servizi di rete fissa;

Considerato il fatturato dei servizi radiomobili rilevabile a livello nazionale, anche in rapporto a quello dei servizi di rete fissa regolamentati;

Considerato il livello di penetrazione del servizio radiomobile rilevabile in ambito nazionale;

Considerato il tasso di crescita degli indicatori del servizio radiomobile sopra riportati;

Considerata l'esigenza di garantire uno sviluppo non discriminatorio della concorrenza nell'ambito delle diverse piattaforme tecnologiche;

Considerato il graduale consolidamento del processo di convergenza delle reti fisse e mobili, recentemente sancito anche dalla Comunicazione della Commissione europea riguardante gli «Orientamenti strategici e politici per l'ulteriore sviluppo delle comunicazioni mobili e senza filo» [COM(97)513];

Visto il Libro Verde sulla convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione presentato dalla Commissione europea [COM(97)623];

Viste le considerazioni del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), prot. 7/1339 dell'11 febbraio 1998, che ha espresso parere favorevole, con osservazioni che sono state recepite, sullo schema del provvedimento;

Visto il parere ai sensi dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con nota proc. S/208 prot. n. 13830 del 25 febbraio 1998;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

a) «regolamento», il provvedimento citato in premessa che attua le direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

b) «Autorità», l'organismo istituito dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e definito anche dall'art. 1, comma 1, lettera *d)*, del regolamento, fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 25, della citata legge n. 249 del 1997;

c) «cliente non remunerativo», il cliente che l'operatore non servirebbe se non fosse soggetto all'obbligo di fornitura del servizio universale ovvero il cliente per il quale l'incremento complessivo dei ricavi ad esso relativi è inferiore al costo incrementale che deve essere affrontato dall'operatore al fine di prestare il predetto servizio al medesimo cliente;

d) «servizi non remunerativi», i servizi il cui costo incrementale di fornitura è superiore a tutti gli eventuali ricavi incrementali ad essi associati che l'operatore percepisce per la prestazione dei servizi in questione;

e) «aree non remunerative», le aree che, limitatamente alla prestazione del servizio di telefonia vocale, l'operatore cesserebbe di servire, se non fosse soggetto all'obbligo di fornitura del servizio universale a causa dell'elevato costo di fornitura alla clientela di un accesso alla rete;

f) «capitale incrementale impiegato», il capitale incrementale di cui un operatore ha bisogno per realizzare una particolare attività o un incremento di attività che può riguardare, ad esempio, un cliente o un gruppo di clienti o un servizio specifico;

g) «tasso di rendimento del capitale impiegato», il rapporto tra profitto contabile e capitale contabile impiegato;

h) «ragionevole tasso di rendimento del capitale impiegato», il tasso richiesto per continuare ad attirare fondi dagli investitori e calcolato sulla base dei costi correnti, anche considerando il livello di concorrenzialità del settore delle telecomunicazioni nonché la sua rischiosità rispetto ai predetti fini;

i) «ricavi e costi evitabili», i ricavi ed i costi che un operatore potrebbe evitare se cessasse una determinata attività o non procedesse ad un incremento di attività.

2. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 del regolamento.

Art. 2.

Finanziamento

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ed ai sensi dell'art. 3, comma 11, del regolamento, è istituito presso il Ministero delle comunicazioni un fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale e, ove previsto, dei costi di cui all'art. 3.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del regolamento, è previsto un meccanismo di ripartizione dei costi, basato sui principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, a carico degli organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni, che forniscono al pubblico servizi di telefonia vocale, in proporzione all'utilizzazione da parte di tali soggetti delle reti pubbliche di telecomunicazioni, o che prestano servizi di comunicazioni mobili e personali in ambito nazionale.

3. Gli organismi incaricati di fornire il servizio universale sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1 sulla base dei ricavi relativi ai servizi indicati al comma 2, ivi compresi quelli relativi al servizio di telefonia vocale offerto a clienti remunerativi o in aree remunerative, nel rispetto delle modalità di cui al presente decreto.

4. Anche in attuazione di quanto previsto all'art. 8, comma 5, del regolamento, il finanziamento del servizio universale da parte dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 avviene esclusivamente attraverso la contribuzione al fondo di cui al comma 1. I predetti organismi non possono applicare prezzi tesi a recuperare la quota che essi versano al fondo del servizio universale nei confronti di altri operatori ugualmente tenuti a contribuire allo stesso fondo.

5. Fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 9, del regolamento, non sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1:

a) gli operatori privati che gestiscono reti private di telecomunicazioni;

b) i fornitori di servizi di fonia vocale per gruppi chiusi di utenti;

c) i fornitori di servizi di trasmissione dati;

d) i fornitori di servizi a valore aggiunto nonché quelli di servizi avanzati di fonia vocale quali, ad esempio, la videoconferenza, i servizi bancari via telefono o i servizi di teleacquisto nonché i fornitori di accesso ad Internet.

6. Il meccanismo di ripartizione di cui al comma 2 non è applicabile nei casi previsti all'art. 3, comma 6, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del regolamento.

Art. 3.

Costi da ripartire

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del regolamento, i costi da ripartire, oltre a quello netto relativo agli obblighi del servizio universale calcolato secondo i fattori di cui all'art. 3, comma 7, del regolamento, ed all'art. 4 del presente provvedimento, possono comprendere, nel rispetto degli indirizzi normativi comunitari:

a) gli oneri relativi al controllo effettuato sul calcolo del costo netto da parte del soggetto incaricato dall'Autorità, al fine di garantire l'effettiva implementazione dello schema nazionale di finanziamento delle obbligazioni di fornitura del servizio universale;

b) i costi sostenuti, in presenza delle ulteriori prescrizioni dell'Autorità, al fine di favorire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica nonché la formazione in materia di telecomunicazioni, anche tenendo conto di quanto previsto nel decreto ministeriale 25 novembre 1997 concernente le disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni. Tali eventuali prescrizioni devono rispettare i principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità evitando di costituire impedimenti allo sviluppo della concorrenza nel settore delle telecomunicazioni e favorendo il perseguimento dell'efficienza nelle predette attività.

Art. 4.

Calcolo del costo netto

1. Gli organismi incaricati della fornitura del servizio universale sono tenuti ad indicare distintamente, ai fini del calcolo del costo netto ad esso relativo, i servizi non remunerativi, individuati tra quelli di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento, il numero dei clienti ed i gruppi di clienti non remunerativi nonché le aree non remunerative.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, commi 7 e 10, del regolamento, il calcolo del costo netto è determinato individuando i costi ed i ricavi, prospettici incrementali di lungo periodo, rispettivamente sostenuti e percepiti per la fornitura del servizio di telefonia vocale a clienti o gruppi di clienti non remunerativi o in aree non remunerative e per la fornitura di servizi non remunerativi tra quelli di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento. Ai fini del predetto calcolo:

a) non sono ammesse duplicazioni per quanto attiene agli elementi di costo o di ricavo, in particolare riferibili a clienti o ad aree non remunerativi;

b) si tiene anche conto di un rendimento ragionevole sul capitale incrementale impiegato;

c) non si tiene conto dei costi non recuperabili;

d) non si tiene conto dei costi comuni e congiunti che non sono collegabili, direttamente o indirettamente, ai servizi prestati;

e) i dati relativi ai servizi di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento, diversi dalla telefonia vocale, devono essere rappresentati in modo distinto per ciascun servizio.

3. Ai fini del comma 2 si considerano i costi evitabili, prospettici incrementali di lungo periodo, tra i quali:

a) i costi della rete d'accesso relativa ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi;

b) i costi della rete di trasmissione locale nonché della commutazione relativa ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi;

c) i costi della gestione commerciale relativa ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi;

d) i costi dei servizi di interconnessione per il traffico relativo ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi;

e) i costi del traffico ricevuto dai clienti o dai gruppi di clienti non remunerativi ovvero dalle aree non remunerative;

f) i costi, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, relativi alla fornitura di servizi non remunerativi tra i quali:

1) fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento;

2) fornitura di un servizio a condizioni speciali e di opzioni speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali;

3) fornitura di servizi di informazione abbonati;

4) fornitura dell'elenco degli abbonati limitatamente alla rete urbana di appartenenza ed alle attività di pubblicazione e stampa;

5) fornitura dei servizi tramite operatore.

4. Ai fini del comma 2 si considerano i ricavi evitabili, prospettici incrementali di lungo periodo, tra i quali:

a) i ricavi diretti dovuti a contributi di attivazione ed a canoni di abbonamento percepiti da clienti o da gruppi di clienti non remunerativi ovvero in aree non remunerative;

b) i ricavi diretti dovuti alle comunicazioni generate da clienti o da gruppi di clienti non remunerativi ovvero da aree non remunerative;

c) i ricavi indiretti dovuti agli importi pagati per le comunicazioni generate da tutti gli utenti remunerativi quando essi chiamano clienti non remunerativi, ovvero le aree non remunerative, compresi i ricavi derivanti dai servizi a numero verde e dai servizi con addebito ripartito;

d) i ricavi generati dai servizi di interconnessione per il traffico relativo alle aree non remunerative ed ai clienti o gruppi di clienti non remunerativi;

e) nel caso di cabine telefoniche pubbliche, i ricavi relativi al traffico telefonico generato, incluso quello verso numeri verdi e servizi con addebito ripartito, all'uso delle cabine come supporto per antenne, alla vendita di carte telefoniche prepagate alla pubblicità affissa sulle cabine e sulle carte telefoniche prepagate nonché i ricavi derivanti dalle altre carte utilizzabili nelle cabine telefoniche;

f) nel caso di fornitura di un servizio di informazione abbonati e di elenco telefonico abbonati in forma cartacea o elettronica, i ricavi relativi alla pubblicità all'interno degli elenchi telefonici cartacei, inclusa quella relativa ai prodotti commercializzati dall'organismo di telecomunicazioni incaricato del servizio universale nonché, ove determinabili, i ricavi derivanti dal traffico indotto per la consultazione dei servizi informazione e di elenco telefonico abbonati;

g) i ricavi derivanti dalle chiamate sostitutive che devono essere stimate sulla base di un confronto con i ricavi incrementali diretti che verrebbero persi se fosse interrotto il servizio ai clienti non remunerativi.

5. Non sono inclusi nel calcolo del costo netto del servizio universale i fattori di cui all'art. 3, comma 8, del regolamento tra cui quelli dell'art. 3, comma 1, lettera *f)*, del regolamento stesso. In particolare, l'eventuale deficit sull'accesso direttamente relativo ai clienti non remunerativi, a gruppi di clienti non remunerativi ed alle aree non remunerative, ove rilevato, in tutto o in parte, in sede di determinazione del costo netto del servizio universale, non è compreso nel calcolo del deficit sull'accesso.

Art. 5.

Modalità di finanziamento

1. Gli organismi incaricati della fornitura del servizio universale sono tenuti, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del regolamento, a presentare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal 1° gennaio 1999, il calcolo del costo netto degli obblighi del servizio universale riferito all'anno precedente, secondo quanto previsto dall'art. 3 del regolamento stesso e dall'articolo 4 del presente provvedimento.

2. L'Autorità, fermo restando quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e dal regolamento:

a) stabilisce se il meccanismo di ripartizione è applicabile, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del regolamento;

b) qualora il meccanismo di ripartizione sia applicabile, incarica un soggetto pubblico o privato, autonomo rispetto agli organismi di telecomunicazioni e con specifiche competenze, per la verifica del calcolo del costo netto di cui al comma 1. I risultati di detta verifica devono essere contenuti in un articolata relazione di conformità ai criteri, ai principi ed alle modalità di determinazione del predetto costo di cui all'art. 3 del regolamento ed al presente provvedimento. Tale verifica tiene anche conto degli eventuali vantaggi di mercato derivanti all'organismo stesso quale soggetto incaricato della fornitura del servizio universale. Tali vantaggi, alla cui quantificazione provvede il predetto soggetto anche su proposta degli organismi di telecomunicazioni, possono riguardare:

1) il riconoscimento della denominazione commerciale rispetto ai concorrenti;

2) la possibilità di sostenere costi comparativamente più bassi dei concorrenti nel caso di estensione della rete a nuovi clienti, tenuto conto dell'elevato livello di copertura del territorio già raggiunto;

3) la possibilità di usufruire, nel tempo, dell'evoluzione del valore di determinati clienti o gruppi di clienti inizialmente non remunerativi;

4) la disponibilità di informazioni sui clienti e sui loro consumi telefonici;

5) la probabilità che un potenziale cliente scelga l'operatore incaricato della fornitura del servizio universale in relazione alla presenza diffusa dell'operatore stesso sul territorio ed alla possibilità di mancata conoscenza dell'esistenza di nuovi operatori;

c) stabilisce, ai sensi dell'art. 3, comma 11, del regolamento, se il meccanismo di ripartizione è giustificato sulla base della relazione articolata presentata dal soggetto di cui alla lettera *b)*, indicante, tra l'altro, l'ammontare del costo netto da finanziare;

d) mette a disposizione del pubblico le informazioni previste dall'art. 3, comma 11, e dall'art. 19, commi 2 e 3, del regolamento, fatto salvo l'obbligo di riservatezza derivante da disposizioni vigenti ovvero da esplicite richieste motivate che siano state formulate dagli organismi di telecomunicazioni;

e) può stabilire le prescrizioni tese a favorire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica e la formazione in materia di telecomunicazioni, tenendo conto delle prescrizioni già contenute nel decreto ministeriale 25 novembre 1997 citato in premessa;

f) al fine di quanto previsto alla lettera *g)*, tiene conto del costo del controllo effettuato dal soggetto appositamente incaricato;

g) determina, ai fini della sua ripartizione, l'onere complessivo relativo agli obblighi di fornitura del servizio universale ed agli elementi di costo di cui all'art. 3;

h) individua i soggetti debitori sulla base dell'art. 3, comma 6, del regolamento e dell'art. 2 del presente provvedimento;

i) richiede ai soggetti debitori di cui alla lettera *h)* i dati, previsti dall'allegato *A*, relativi all'esercizio al quale si riferiscono gli oneri da ripartire, necessari ai fini della determinazione della quota a carico di ciascuno di essi;

j) fissa la quota di contribuzione di ciascun operatore, ivi compresi gli organismi incaricati della fornitura del servizio universale limitatamente a quanto previsto all'art. 2, secondo le modalità di cui all'allegato *A*;

k) determina l'importo della somma dovuta agli organismi incaricati della fornitura del servizio universale dopo aver compensato per tali soggetti le quote di contribuzione di cui alla lettera *j)*;

l) segnala al Ministero delle comunicazioni, entro il 1° luglio di ogni anno, l'ammontare della contribuzione al fondo a carico di ciascun soggetto debitore, sulla base di quanto disposto alla lettera *j)*.

3. Il Ministero delle comunicazioni provvede:

a) a comunicare, entro il 15 luglio di ogni anno, ai soggetti debitori l'importo dei contributi da versare all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 agosto con le seguenti modalità:

1) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;

2) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato;

3) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

b) a segnalare all'Autorità eventuali inadempimenti da parte di soggetti debitori;

c) a corrispondere, entro il 15 settembre di ogni anno, agli organismi incaricati del servizio universale le somme versate in adempimento a quanto previsto alla lettera *a)*;

d) ad inviare, entro il 31 ottobre, all'Autorità un rapporto annuale sulla gestione del fondo del servizio universale.

Art. 6.

Esenzione dalla contribuzione al fondo

1. Entro il 1° gennaio 1999, e dopo tale data di anno in anno, l'Autorità, tenuto conto delle condizioni di concorrenzialità del mercato, potrà valutare l'opportunità di introdurre un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo da parte degli organismi di telecomunicazioni nuovi entranti nel settore.

Art. 7.

Variazioni di bilancio

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio per l'iscrizione all'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1998

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PINZA

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1998
Registro n. 4 Comunicazioni, foglio n. 2

ALLEGATO *A*

BASE DI CALCOLO PER LA CONTRIBUZIONE

La base di calcolo per la contribuzione, a cui sono tenuti gli organismi di telecomunicazioni indicati all'art. 3, comma 6 del regolamento, ed all'art. 2 del presente provvedimento è determinata con la seguente formula:

$$\text{quota percentuale per l'operatore } i\text{-esimo} = \frac{RL_i - RSU_i - (SI_i + AC_i + CT_i + RN_i)}{\sum_{i=1}^{n} [RL_i - RSU_i - (SI_i + AC_i + CT_i + RN_i)]}$$

Legenda:

RL = Ricavi lordi, di competenza economica dell'esercizio, relativi ai servizi di cui all'art. 3, comma 6, del regolamento ed all'art. 2 del presente provvedimento, riferibili in particolare al traffico nazionale ed internazionale, ai servizi di interconnessione, ai servizi di affitto circuiti, alla rivendita di capacità trasmissiva, ove consentita, e, ove applicabile, alla prestazione di roaming nazionale;

RSU = Ricavi lordi, di competenza economica dell'esercizio, percepiti dagli organismi incaricati del servizio universale per la fornitura dello stesso a clienti o gruppi di clienti non remunerativi ovvero in aree non remunerative;

SI = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altri soggetti, tra quelli di cui all'art. 2, per servizi di interconnessione;

AC = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altri soggetti, tra quelli di cui all'art. 2, per servizi di affitto circuiti;

CT = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altri soggetti, tra quelli di cui all'art. 2, per acquisto di capacità trasmissiva;

RN = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altri soggetti, tra quelli di cui all'art. 2, per servizi di roaming nazionale.

98A3952

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 7 aprile 1998.

Requisiti e programma di esame per ottenere il certificato di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare - SOLAS, firmata a Londra nel 1974, e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, relativo all'approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 474, relativo al regolamento concernente i requisiti ed il programma di esame per il rilascio del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, di ratifica della convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell'IMO, in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata pertanto in vigore, per l'Italia, il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;

Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopra citata Convenzione del 1978;

Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale con la quale è stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi;

Vista la comunicazione del segretariato generale dell'Organizzazione marittima internazionale del 1° novembre 1996, con la quale si comunica che, ai sensi dell'art. XIII (1) (a) (ix) della sopra citata convenzione STCW del 1978, i suindicati emendamenti entreranno in vigore dal 1° febbraio 1997;

Vista la regola VI/2 dell'annesso alla sopra citata Convenzione STCW/1978, come emendato nel 1995, concernente i requisiti minimi obbligatori per il rilascio dei certificati di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci e la corrispondente sezione A-VI/2 del sopra citato codice STCW;

Ritenuta la necessità di dare esecuzione alla disposizioni della regola sopra citata, e della corrispondente sezione del codice STCW;

Decreta:

Art. 1.

Requisiti

1. Per ottenere il certificato di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci occorrono i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio (MAMS);

b) aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico-pratico secondo il programma indicato nell'allegato *A* al presente decreto.

Art. 2.

Esame

1. L'esame di cui al precedente articolo è sostenuto davanti alla commissione prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 474 per l'esame di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio.

2. Per essere ammesso all'esame, oltre al certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio, il candidato deve essere in possesso di un attestato rilasciato dal comandante della nave ovvero dal responsabile del centro, attestante che il medesimo ha ricevuto l'addestramento sulle conoscenze e le abilità pratiche indicate nell'allegato *B* al presente decreto, rispettivamente, a bordo di una nave dotata di battelli di emergenza veloci ovvero presso un centro di addestramento opportunamente attrezzato.

3. In caso di esito favorevole dell'esame, la commissione rilascia un attestato di superamento dell'esame stesso, sottoscritto dal presidente e dal segretario.

4. La norma di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 474/1996 sopra citato si applica anche all'esame per il rilascio del certificato di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci.

Art. 3.

Rilascio del certificato

1. Per ottenere il certificato di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci gli interessati devono presentare al compartimento di iscrizione domanda corredata dall'attestato di superamento degli esami di cui al precedente art. 2, comma 3.

Art. 4.

Rinnovo del certificato

1. Il certificato di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci deve essere rinnovato ogni cinque anni.

2. Per ottenere il rinnovo del certificato occorre dimostrare di aver mantenuto il livello di addestramento richiesto mediante la frequenza negli ultimi cinque anni di almeno un ciclo di addestramento secondo il programma di cui all'allegato *B* effettuato a bordo di una nave dotata di battelli di emergenza veloci ovvero presso un centro di addestramento opportunamente attrezzato e attestato con idonea dichiarazione, rispettivamente, del comandante della nave ovvero del responsabile del centro.

Art. 5.

Modello del certificato

1. È approvato il certificato di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci che è conforme all'allegato *C* al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1998

Il Ministro: BURLANDO

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME TEORICO-PRATICO PER MARITTIMO ABILITATO PER I BATTELLI DI EMERGENZA VELOCI.

La commissione di esame dovrà valutare la preparazione del candidato accertando, laddove possibile mediante simulazioni o se del caso con semplici descrizioni, le sue conoscenze e le sue abilità nello svolgimento delle operazioni di preparazione, imbarco, ammaino, conduzione e recupero di un battello di emergenza veloce.

In particolare, la commissione dovrà accertare che il candidato abbia conoscenza di quanto segue:

a) caratteristiche costruttive generali dei battelli di emergenza veloci e relativo equipaggiamento;

b) caratteristiche e dotazioni particolari;

c) precauzioni di sicurezza durante la messa a mare ed il recupero di un battello di emergenza veloce;

d) procedure per il raddrizzamento di un battello di emergenza veloce capovolto;

e) manovrare un battello di emergenza veloce in condizioni meteomarine avverse;

f) dotazioni nautiche e di sicurezza di un b.e.v.;

g) metodi di ricerca in mare e fattori ambientali che possono condizionare la sua esecuzione;

h) prontezza nell'uso di un b.e.v. e del relativo equipaggiamento;

i) manutenzione, riparazioni di emergenza, gonfiaggio e sgonfiaggio dei battelli di emergenza veloci a camere d'aria;

j) metodi per avviare e condurre il motore di un battello di emergenza veloce;

Inoltre, il candidato dovrà dimostrare di saper:

k) ammainare ed issare a bordo un battello di emergenza veloce;

l) raddrizzare un b.e.v. capovolto;

m) condurre un b.e.v. in condizioni meteomarine avverse;

n) nuotare con un equipaggiamento speciale;

o) usare i dispositivi in dotazione per comunicare e segnalare con una nave e/o con un elicottero;

p) usare l'equipaggiamento di emergenza in dotazione;

q) recuparare un infortunato dal mare e trasferirlo ad un elicottero o ad una nave o ad un altro luogo sicuro;

r) svolgere una operazione di ricerca tenendo conto dei fattori ambientali;

s) avviare e condurre il motore di una battello di emergenza veloce.

ALLEGATO *B*

MODALITÀ E PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO DEL MARITTIMO ABILITATO PER I BATTELLI DI EMERGENZA VELOCI.

1. Il programma di addestramento può essere svolto sia a bordo di navi dotate di battelli di emergenza veloci che presso centri di addestramento opportunamente attrezzati ed è costituito da una parte teorica e da esercitazioni pratiche.

2. L'Amministrazione ai fini dell'accertamento della corrispondenza con le attestazioni rilasciate, si riserva di effettuare verifiche in merito alla idoneità dei mezzi e delle relative dotazioni utilizzate per le esercitazioni pratiche, alla capacità degli addestratori, nonché alla organizzazione delle attività addestrative nel loro complesso.

3. PARTE TEORICA:

Caratteristiche costruttive generali dei battelli di emergenza veloci e relativo equipaggiamento;

Caratteristiche e dotazioni particolari;

Precauzioni di sicurezza durante la messa a mare ed il recupero di un battello di emergenza veloce;

Procedure per il raddrizzamento di un battello di emergenza veloce capovolto;

Manovrare un battello di emergenza veloce in condizioni meteomarine avverse;

Dotazioni nautiche e di sicurezza di un b.e.v.;

Metodi di ricerca in mare e fattori ambientali che possono condizionare la sua esecuzione;

Prontezza nell'uso di un b.e.v. e del relativo equipaggiamento;

Manutenzione, riparazioni di emergenza, gonfiaggio e sgonfiaggio dei battelli di emergenza veloci a camere d'aria;

Metodi per avviare e condurre il motore di un battello di emergenza veloce;

4. PARTE PRATICA:

Ammainare ed issare a bordo un battello di emergenza veloce;

Raddrizzare un b.e.v. capovolto;

Condurre un b.e.v. in condizioni meteomarine avverse;

Nuotare con un equipaggiamento speciale;

Usare i dispositivi in dotazione per comunicare e segnalare con una nave e/o con un elicottero;

Usare l'equipaggiamento di emergenza in dotazione;

Recuparare un infortunato dal mare e trasferirlo ad un elicottero o ad una nave o ad un altro luogo sicuro;

Svolgere una operazione di ricerca tenendo conto dei fattori ambientali;

Avviare e condurre il motore di una battello di emergenza veloce.

ALLEGATO *C*

MODELLO DI CERTIFICATO (FRONTE)

Autorità marittima
Maritime Authority

MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
*Italian Ministry of Transports
and Navigation*

**CERTIFICATO DI MARITTIMO ABILITATO PER I
BATTELLI DI EMERGENZA VELOCI**

Certificate of proficiency in fast rescue boats

**rilasciato secondo le disposizioni della Regola VI/2 della
Convenzione internazionale sugli standards di addestramento,
abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, 1978, come emendata nel
1995**

*issued under the provisions of the Regulation VI/2 of the
international Convention on standards of training,
certification and watchkeeping for seafarers, 1978, as emended in 1995*

e secondo le modalità di cui al D.M..................................
and in compliance with the procedures of the M.D.

al Sig. ....
to Mr.

cittadino di..
citizen of

nato a.. il..
born in *on*

iscritto nelle matricole del Compartimento Marittimo di.............................
entered in the registers of the Marine Department of

al n.................................
at n.

Certificato n. .... emesso il ....
Certificate n. *issued on*

Timbro Ufficiale
Official Seal

IL COMANDANTE DEL PORTO
Timbro e firma dell'Autorità Marittima
The officer in command of the Port
Seal and signature

MODELLO DI CERTIFICATO (RETRO)

Firma del titolare del certificato..
Signature of the holder of the certificate

La validità del presente certificato è estesa fino al ....
The validity of this certificate is hereby extended until

Timbro Ufficiale
Official Seal

IL COMANDANTE DEL PORTO
Timbro e firma dell'Autorità Marittima
The officer in command of the Port
Seal and signature

Data di riconvalida.....................
Date of revalidation

98A3966

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 7 aprile 1998.

Determinazione degli elementi di etichettatura per il prodotto a denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana».

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125 relativa alla tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667 concernente norme regolamentari per l'esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 1993 concernente il riconoscimento della denominazione di origine «Mozzarella di Bufala Campana» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto, in particolare, l'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio che prescrive l'apposizione di un apposito contrassegno identificativo della denominazione di origine all'atto dell'immissione al consumo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667;

Considerato che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 1993 reca in allegato un contrassegno a colori mentre la *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 17 settembre 1993 nella quale lo stesso decreto è stato pubblicato non riporta specificazioni riguardanti la colorimetria da utilizzare;

Considerato che tale stato di cose può fare insorgere difformi interpretazioni sulla esatta configurazione del contrassegno identificativo della denominazione di origine;

Ravvisata la necessità di integrare il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini di evitare il perdurare di ogni dubbio interpretativo;

Considerato altresì che il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari estende la possibilità di tutela e di protezione delle denominazioni di origine italiane nell'anibito dell'area della Comunità dell'Unione europea;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale è stato registrata in ambito europeo la denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana», nell'ambito della procedura prevista all'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Considerato che il contrassegno predetto, in quanto specifica designazione ai sensi dell'art. 4 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, risulta sancito anche in ambito europeo, a seguito della registrazione della denominazione di orgine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualità di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali ed agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, che in presenza di specifiche competenze istituzionali prevede, in luogo di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'emanazione dei relativi atti in forma di decreti ministeriali;

Tenuto conto che, in base al predetto art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, sussistono le condizioni per procedere ad una decretazione ministeriale sulla specifica materia, in quanto ricadente nelle competenze esclusive di questo Ministero;

Ritenuto di dover precisare, ad integrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1993 ed ai fini di una adeguata identificazione del prodotto in esame, i colori utilizzabili nel contrassegno di cui trattasi e le modalità di individuazione dei produttori interessati alla denominazione di origine «Mozzarella di Bufala Campana»;

Decreta:

Art. 1.

Il prodotto a denominazione di origine «Mozzarella di Bufala Campana» è immesso al consumo munito di un apposito contrassegno apposto sul relativo confezionamento, recante il simbolo visivo riportato in allegato al presente decreto, utilizzando i seguenti riferimenti colorimetrici:

1) parte superiore, sole a raggiera: rosso composto da 79% Magenta e 91% Giallo;

2) parte inferiore, campo verde, composto da 91% Cyan e 83% Giallo, con la dicitura «Mozzarella di Bufala Campana» di colore bianco ad eccezione del nome «Campana» di colore verde;

3) parte centrale, recante la testa di bufala, di colore nero.

Il contrassegno di cui trattasi è parte integrante delle norme di designazione che ne prevedono l'utilizzo esclusivamente con la dicitura «Mozzarella di Bufala Campana», immediatamente seguita dalla menzione «denominazione di origine» ovvero «denominazione di origine protetta».

Art. 2.

Tenuto conto che le specifiche norme nazionali e quelle comunitarie di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 prevedono che tutte le produzioni a denominazione di origine siano sottoposte a controlli specifici inerenti l'origine della materia prima e le modalità di produzione, gli operatori che intendano utilizzare la denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana» devono manifestare la propria opzione prima di dare corso al ciclo produttivo indicando tutti gli elementi utili per l'accertamento tecnico dell'origine del latte e del completo rispetto del disciplinare di produzione, avanzando richiesta in tal

senso all'Organo di controllo tecnico al fine dell'effettuazione dei controlli preliminari all'apposizione del contrassegno di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1998

Il Ministro: PINTO

ALLEGATO

Sole a raggiera composto da: 79% magenta e 91% giallo;
Campo verde composto da: 91% cyan e 83% giallo;
Parte centrale del logo recante la testa di bufala, di colore nero.

98A3903

DECRETO 15 aprile 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Avellino.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto ministeriale del 20 marzo 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1998, con il quale è stato tra l'altro dichiarato il carattere di eccezionalità delle nevicate verificatesi dal 29 al 30 ottobre 1997 in alcuni comuni della provincia di Avellino per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, art. 3, comma 2, lettera *e);*

Vista la richiesta della regione Campania di estendere la dichiarazione di eccezionalità dell'evento avverso, al territorio agricolo del comune di Montefredane in provincia di Avellino;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità delle nevicate dal 29 ottobre 1997 al 30 ottobre 1997, è estesa al comune di Montefredane della provincia di Avellino, per l'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, individuate con il decreto 20 marzo 1997, richiamato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1998

Il Ministro: PINTO

98A3884

DECRETO 7 maggio 1998.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Recioto di Soave».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti ministeriali attuativi, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Soave» e «Recioto di Soave» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 46, recante tutela della denominazione dei vini «Recioto» e «Amarone»;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1° marzo 1975 e 6 maggio 1976 con i quali sono state apportate modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave» e «Recioto di Soave»;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1992 con il quale è stato approvato il nuovo disciplinare di produzione dei vini in questione;

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1993 recante modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave» e «Recioto di Soave»;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela dei vini «Soave» e «Recioto di Soave» intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» per i vini già riconosciuti a denominazione di origine controllata con il citato decreto presidenziale 21 agosto 1968 e successive modifiche;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1998;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relativamente al parere e alla proposta di riconoscimento sopra citati;

Considerato pertanto necessario procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per i vini «Recioto di Soave» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità al parere espresso e alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata e garantita vengano riconosciute con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione di origine controllata dei vini «Recioto di Soave», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 e successive modifiche, è riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1998, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 — la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti già iscritti nell'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Soave» e «Recioto di Soave» in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2 del disciplinare di produzione, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione di detti vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dall'albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vino con la denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1998

Il dirigente: LA TORRE

ANNESSO

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» è riservata ai vini già riconosciuti a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Garganega.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve dei vitigni Pinot bianco, Chardonnay e Trebbiano di Soave (nostrano) fino ad un massimo del 30%.

È tuttavia consentita, nell'ambito del 30% predetto, la presenza dei vigneti messi a dimora anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 giugno 1992 con il quale sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Soave», di altre varietà del vitigno Trebbiano raccomandate e/o autorizzate in provincia di Verona, fino ad un massimo del 15% del totale.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» comprende il territorio collinare di parte dei comuni di Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla zona ovest (San Martino Buon Albergo) e precisamente da Marcellise in località San Rocco, da quì scende nel Bosco della Fratta fino al Fenilon, da quì sempre costeggiando la strada che divide la pianura dalla collina si arriva alla Palù e da qui fino a Casette in direzione San Giacomo. Qui costeggiando il colle che sovrasta la medesima località si ritorna sulla provinciale in direzione Monticelli in comune di Lavagno.

Si prosegue per località Fontana arrivando a San Pietro (Lavagno) sempre costeggiando la strada che fa da confine tra pianura e collina si prosegue per Villa Alberti toccando Boschetto, Turano, Casoni.

A nord si prende la strada per Lione, Squarzego, Montecurto.

Da quì l'unghia del monte si sposta nella delimitazione del vino Valpolicella arrivando in comune di Illasi località Val Nogara, Grazioi, Mormontea passando per Domeggiano fino in località Sottomonte, da qui si prende a sud in direzione Giara di sotto, passando per località Concoreggi, e arrivando in comune di Colognola alla località Ceriani, da qui si prosegue in località Villa e si segue la strada che delimita il monte dalla pianura a fianco di località Naronchi e prosegue a sud per località San Pietro, sempre costeggiando la strada si arriva a nord in località Pontesello, Caneva passando per Orgnano, si arriva a San Vittore e da quì la strada punta a nord per località Molini fino ad arrivare in comune di Cazzano di Tramigna in località Cantina Sociale. Attraverso la provinciale si prende la strada a sud per località Canova, fino ad arrivare in comune di Soave località Costeggiola da dove ha inizio la zona Classica.

La zona Classica è delimitata da una linea che, partendo dalla porta Verona della cittadina di Soave, segue la strada Soave-Monteforte, fino alla borgata di San Lorenzo, frazione di Soave. Da quì, si spinge verso nord, seguendo le pendici del Monte Tondo, fino ad incontrare il confine tra i territori dei comuni di Soave e di Monteforte, e poi cammina lungo le pendici del Monte Zoppega, comprende l'abitato di Monteforte d'Alpone, attraversa il torrente Alpone per comprendere la zona di Monticello, riattraversa il torrente Alpone, segue le pendici del colle Sant'Antonio, quelle del Monte Frosca e del Monte Riondo, spingendosi verso est attraversando la strada Monteforte-Brognoligo e per Casarsa, seguendo le pendici del Monte Core, giunge a comprendere la borgata di Casotti, dove poco dopo, incontra di nuovo la strada Monteforte-Brognoligo. Segue allora questa strada spingendosi verso nord fino al punto di incontro col torrente Carbonare, e piega decisamente a ovest correndo sulle pendici del Monte Grande fino ad incontrare il confine del territorio di Soave. Ridiscende poi, camminando verso est, sulla sinistra della valle del Carbonare, comprende l'abitato di Brognoligo, le borgate Valle, Mezzavilla e Bramaludame, nonché l'abitato di Costalunga.

A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col torrente Alpone, segue il confine nord del territorio di Monteforte, passando per la Colombaretta e, staccandosi da detto confine un po' prima della Colombara per seguire le pendici del sistema collinare del Monte Castellaro, lo raggiunge nuovamente trecento metri dopo e lo segue sino ad incontrare il confine di Soave presso Moscatello, continua lungo il confine del territorio di Soave, supera Meggiano, e giunge sino alla Valle Crivellara nel punto in cui il confine di Soave fa angolo. Da qui, la linea di demarcazione si stacca dal confine, prosegue verso ovest, e raggiunge la quota 331 presso Villa Alberti. Indi segue per un tratto la carrareccia discendente dal Monte Campano, tocca quota 250 e, poco dopo, presso la Casa Nui, raggiunge il ramo secondario della Valle Anguané, che segue poi fino alla provinciale Soave-Cazzano. Corre lungo questa strada fino a comprendere le ultime case Costeggiola, risale per la strada del cimitero di questa borgata, raggiunge un'altra strada secondaria e scende alle case Battocchi raggiungendo ancora la strada provinciale. Da quì cammina verso est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per la Carnera fino ad attraversare normalmente, oltrepassando di poco quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino. Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a pié del Monte Foscarino e del Monte Cèercene e sino all'incrocio della provinciale Soave-Castelcerino. Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo l'abitato della Borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna incanalato, lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla porta di Verona, punto di partenza della zona Classica.

La delimitazione riprende proseguendo a nord per località i Motti in comune di Montecchia di Crosara proseguendo per località Castello, passando per il centro di Montecchia toccando località Biondari fino a località Lauri, da qui la strada prosegue attraverso la provinciale alla cava di basalti quindi va verso sud in direzione Danesi di Sotto, Casarotti, Dal Cero, quindi si prosegue in Comune di Roncà e est passando per località Prandi giungendo fino al centro abitato di Roncà, da qui si prende in direzione Vittori e a sud località Momello, Binello fino ad arrivare in località Calderina al limite con il comune di Gambellara.

Hanno diritto inoltre di utilizzare la denominazione di origine controllata e garantita per i vini «Recioto di Soave» anche i vigneti le cui uve, nel quinquennio immediatamente anteriore alla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, sono state prodotte nel restante territorio della D.O.C. Soave per l'ottenimento ditale vino, per una quantità annuale non superiore a quella massima verificatasi nel quinquennio di riferimento.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso, prima dell'invaiatura, per non più di due volte all'anno.

Rispetto alla resa massima di uva ammessa alla produzione per i vini di cui alla denominazione di origine controllata «Soave», il quantitativo massimo di uva da mettere a riposo per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave», dopo aver operata la tradizionale cernita delle uve, è di 9 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Tale quantitativo deve essere costituito da uve della varietà Garganega ed eventualmente della varietà Trebbiano di Soave fino ad un massimo del 20% del peso fresco delle uve poste a riposo.

Le rimanenti uve ottenute dai vigneti iscritti all'albo dei vini a denominazione di origine controllata «Soave», fino alla resa massima ad ettaro prevista dal relativo disciplinare di produzione, hanno diritto ad essere classificate con la denominazione di origine controllata.

Le uve destinate a produrre il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo, dopo l'appassimento, di 14,0% vol.

Art. 5.

Le operazioni di conservazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave», nonché di vinificazione delle stesse, devono aver luogo unicamente nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni rientranti, in tutto o in parte, nella zona delimitata dall'art. 3 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Soave».

L'appassimento delle uve può essere condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento.

La resa massima in vino finito delle uve, selezionate e messe a riposo, per la denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» non deve essere superiore al 40%; la resa massima, in prodotto finito, del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» tipologia spumante non deve essere superiore ai 42%.

Art. 6.

I vini di cui alla presente denominazione di origine controllata e garantita, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«*Recioto di Soave*»

colore: giallo dorato più o meno intenso;

odore: gradevole, intenso e di fruttato;

sapore: amabile o dolce, vellutato, armonico, di corpo, con eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,% vol di cui almeno 11,5% in alcool effettivo svolto;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22 g/l.

«*Recioto di Soave*» *spumante:*

spuma: fine e persistente;

colore giallo: dorato, più o meno intenso;

odore: gradevole, intenso e fruttato;

sapore: abboccato o dolce, vellutato, armonico, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% vol. di cui almeno 11,5% in alcool effettivo svolto;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

È in facoltà dei Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, per i vini di cui ai presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti e/o vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo fermentazione naturale, in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti. La preparazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita deve avvenire in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della regione Veneto.

La menzione «classico» è riservata al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave», ad esclusione della versione spumante, ottenuto da uve provenienti dalla zona corrispondente delimitata dall'art. 3 che è compresa nel territorio del vino a denominazione di origine controllata «Soave classico» riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968.

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

In ottemperanza all'art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'uso della denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» non e consentito, all'atto dell'immissione al consumo, per i vini contenuti in recipienti di volume nominale superiore a 5 litri.

Le bottiglie o altri recipienti, contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave», in vista della vendita, devono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

È vietato confezionare i recipienti con tappi a corona o con capsule a strappo e analoghe.

Per il confezionamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave», nella versione non spumante, deve essere utilizzato esclusivamente il tappo in sughero raso bocca.

Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave», anche nella versione spumante, deve essere obbligatoriamente indicata l'annata di produzione delle uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto; esso non può essere immesso al consumo prima dei 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, nell'osservanza della vigente normativa, comprese nella zona delimitata nei precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

98A3953

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 aprile 1998.

Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;

Visto l'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 citata, recante disposizioni in materia di apprendistato;

Visto il secondo comma del suindicato art. 16 legge 24 giugno 1997, n. 196, concernente l'emanazione di disposizioni riguardanti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le regioni;

Vista la proposta del comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 1996;

Sentito il parere della Conferenza Stato-regioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I contenuti delle attività formative per apprendisti esterne all'azienda di cui all'art. 16, secondo comma, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e le competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro sono definiti, per ciascuna figura professionale o gruppi di figure professionali, con riferimento ai diversi settori produttivi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della Conferenza Stato-regioni.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, con l'assistenza tecnica dell'ISFOL e con la partecipazione delle regioni, entro sei mesi dalla data del presente decreto, sulla base degli accordi tra i rappresentanti delle organizzazioni nazionali datoriali e sindacali di categoria aderenti alle confederazioni comparativamente più rappresentative.

Art. 2.

1. Le attività formative per apprendisti sono strutturate in forma modulare. I contenuti della formazione esterna all'azienda, tra loro connessi e complementari e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi, sono articolati come segue:

a) contenuti a carattere trasversale, riguardanti il recupero eventuale di conoscenze linguistico-matematiche, i comportamenti relazionali, le conoscenze organizzative e gestionali e le conoscenze economiche (di sistema, di settore ed aziendali); in questo contesto una parte dell'attività formativa dovrà essere riservata anche alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, alle misure collettive di prevenzione ed ai modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;

b) contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativo differenziati in funzione delle singole figure professionali; in questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro e dei mezzi di protezione individuali, propri della figura professionale in esame.

2. Ai contenuti di cui al punto *a)* non potrà essere destinato un numero di ore inferiore al trentacinque per cento del monte di ore destinato alla formazione esterna. La formazione sui contenuti di carattere scientifico, economico, e trasversale dovrà essere svolta nelle strutture regionali di formazione professionale ed anche nelle strutture scolastiche, accreditate ai sensi dell'art. 17 comma 1, lettera *c)*, della legge 24 giugno 1997, n. 196. Specificazione dei contenuti, durata dei moduli e modalità di svolgimento possono essere definiti dalla contrattazione collettiva.

3. La formazione esterna all'azienda, purché debitamente certificata ai sensi del successivo art. 5, ha valore di credito formativo nell'ambito del sistema formativo integrato, anche in vista di eventuali iniziative formative di completamento dell'obbligo, ed è evidenziata nel *curriculum* del lavoratore. Qualora vi sia interruzione del rapporto di apprendistato prima della scadenza prevista, le conoscenze acquisite potranno essere certificate come crediti formativi.

Art. 3.

1. In caso di riassunzione presso altro datore di lavoro in qualità di apprendisti per lo stesso profilo professionale, coloro che abbiano già svolto le attività formative indicate al punto *a)* del primo comma dell'articolo precedente sono esentati dalla frequenza dei moduli formativi già completati, purché siano in grado di dimostrare l'avvenuta partecipazione ai corsi.

2. Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere gli accordi tra le parti sociali definiscono nello specifico i casi di impegno formativo ridotto, i relativi contenuti formativi e le durate dell'apprendistato.

Art. 4.

1. Le imprese che hanno nel proprio organico apprendisti indicano alla regione la persona che svolge funzioni di tutore, al fine di assicurare il necessario raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.

2. Nelle imprese con meno di quindici dipendenti e, comunque, nelle imprese artigiane la funzione di tutore può essere ricoperta anche dal titolare dell'impresa.

3. I decreti di cui all'art. 1, tenuto conto delle proposte concordate tra le parti sociali, determinano le esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore e gli eventuali momenti formativi per l'acquisizione delle medesime, salva la fattispecie di cui al comma 2.

4. Le imprese che abbiano alle proprie dipendenze apprendisti debbono conservare per cinque anni la documentazione relativa all'attività formativa svolta.

Art. 5.

1. Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi all'impiego. Copia dell'attestato è consegnato al lavoratore.

2. La regione regolamenta le modalità di certificazione dei risultati dell'attività formativa svolta, secondo quanto previsto dall'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

3. Le regioni possono predisporre, anche con il concorso degli enti bilaterali, iniziative per la effettuazione di bilanci di competenze professionali dei lavoratori di cui al presente decreto.

Art. 6.

1. Al fine di promuovere iniziative di formazione professionale per apprendisti, coerenti con le finalità del presente decreto, sono avviate sperimentazioni sulla base degli accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale attivando il cofinanziamento comunitario nei limiti delle disponibilità esistenti, fermo restando quanto previsto in materia di agevolazioni contributive all'art. 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196.

Roma 8 aprile 1998

Il Ministro: TREU

98A3954

DECRETO 9 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Virgo Potens», in Potenza.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora Direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento, senza nomina di liquidatore, a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata alla società cooperativa edilizia appresso indicata da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa:

1) società cooperativa «Virgo Potens», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dott. Vomero Omero in data 20 dicembre 1985, registro società n. 3137 del tribunale di Potenza, BUSC n. 1818.

Potenza, 9 aprile 1998

Il dirigente: RANDAZZO

98A3904

DECRETO 14 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Consorzio agricoop», in Massa.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MASSA CARRARA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 con li quale la direzione generale della cooperazione attribuisce alla competenza delle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative, di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Preso atto che gli enti appresso indicati, per oltre un biennio, non hanno compiuto atti di gestione e non hanno provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di non procedere alla nomina di commissario liquidatore, in assenza di pendenze patrimoniali da liquidare;

Visto il parere favorevole, espresso nella riunione del 4 marzo 1998, del comitato centrale per la cooperazione e di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) Società cooperativa agricola «Consorzio agricoop» con sede in Massa, costituita in data 13 novembre 1985, con atto notaio dott. Carmelo La Rosa, repertorio n. 7178, registro società n. 4976/86 del tribunale di Massa Carrara, posizione BUSC n. 614/215690.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Carrara, 14 aprile 1998

Il direttore: GALLINA

98A3875

DECRETO 20 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Tecnoper Italia» a r.l., in Villa S. Giovanni.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1995, n. 400:

società cooperativa «Tecnoper Italia» a r.l., con sede in Villa S. Giovanni, costituita per rogito notaio A. Zagami in data 24 gennaio 1984, repertorio n. 6859, registro società n. 45/84, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 20 aprile 1998

Il direttore: LAGANÀ

98A3773

DECRETO 20 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Villa Gelsomino» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1995, n. 400:

società cooperativa «Villa Gelsomino» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio C. Zagami in data 10 ottobre 1983, repertorio n. 2909, registro società n. 140/83, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 20 aprile 1998

Il direttore: LAGANÀ

98A3774

DECRETO 20 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Luminaria Jonica» a r.l., in Benestare.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1995, n. 400:

società cooperativa «Luminaria Jonica» a r.l., con sede in Benestare, costituita per rogito notaio M. Federico in data 16 maggio 1991, repertorio n. 3064, registro società n. 2539, tribunale di Locri.

Reggio Calabria, 20 aprile 1998

Il direttore: LAGANÀ

98A3775

DECRETO 20 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Agrumicola olivicola ortofrutticola Turris» a r.l., in Rosarno.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1995, n. 400:

società cooperativa «Agrumicola olivicola ortofrutticola Turris» a r.l., con sede in Rosarno, costituita per rogito notaio F. Giffone in data 2 maggio 1980, repertorio n. 1558, registro società n. 605, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 20 aprile 1998

Il direttore: LAGANÀ

98A3776

DECRETO 20 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Il Prisma» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1995, n. 400:

società cooperativa «Il Prisma» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio D. Cortese in data 5 marzo 1985, repertorio 550, registro società n. 175/85, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 20 aprile 1998

Il direttore: LAGANÀ

98A3777

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 17 aprile 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale del 13 maggio 1996, contenente la tabella XLV/5, recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore economico;

Visto il proprio decreto rettorale del 28 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 17 novembre 1997, relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in diritto dell'economia;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2265 del 12 novembre 1997;

Vista la deliberazione della facoltà di economia del 18 febbraio 1998, con la quale la stessa prende atto del proprio errore materiale nella formulazione dell'art. 292 dell'ordinamento didattico della suddetta scuola di specializzazione, adeguandosi al rilievo della citata nota ministeriale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, è integrato come appresso:

Articolo unico

Nell'attuale art. 292, relativo alla scuola di specializzazione in diritto dell'economia, nell'area economica, il settore scientifico-disciplinare P01B attribuito alla disciplina politica economica, è sostituito con il settore scientifico disciplinare P01G.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 17 aprile 1998

Il rettore: CUZZOCREA

98A3971

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 13 maggio 1998

Dollaro USA	1755,80
ECU	1942,44
Marco tedesco	986,13
Franco francese	294,07
Lira sterlina	2872,14
Fiorino olandese	875,10
Franco belga	47,803
Peseta spagnola	11,611
Corona danese	258,87
Lira irlandese	2483,58
Dracma greca	5,680
Escudo portoghese	9,625
Dollaro canadese	1223,04
Yen giapponese	13,081
Franco svizzero	1184,75
Scellino austriaco	140,15
Corona norvegese	235,24
Corona svedese	229,10
Marco finlandese	324,10
Dollaro australiano	1100,89

98A4092

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla commercializzazione in ambito regionale di specie di funghi freschi

Con deliberazione n. 2297 del 9 dicembre 1997 la giunta regionale Emilia-Romagna ha integrato l'elenco delle specie di funghi freschi, spontanei e coltivati, di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, con la sottoindicata specie commestibile riconosciuta idonea alla commercializzazione nel territorio della regione Emilia-Romagna:

regione Emilia-Romagna

Nome scientifico: «Ptychoverpa Bohemica».

98A3982

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prontored» spray dermatologico polvere 150 ml.

Estratto decreto n. 105 del 23 marzo 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale PRONTORED, nella confezione spray dermatologico polvere 150 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15428 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: iodopovidone.

Titolare A.I.C.: 3M Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in strada statale 87 - km 20,700, S. Marco Evangelista (Caserta), codice fiscale 00929790616.

A.I.C. n.: 033909033 (in base 10), 10BU99 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Aerosol service italiana S.r.l. - Valmadrera - Lecco.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 decreto legislativo n. 539/1992.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prontored» spray dermatologico polvere 300 ml.

Estratto decreto n. 106 del 23 marzo 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale PRONTORED, nella confezione spray dermatologico polvere 300 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15428 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: iodopovidone.

Titolare A.I.C.: 3M Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in strada statale 87 - km 20,700, S. Marco Evangelista (Caserta), codice fiscale 00929790616.

A.I.C. n.: 033909045 (in base 10), 10BU9P (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Aerosol service italiana S.r.l. - Valmadrera - Lecco.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 decreto legislativo n. 539/1992.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prontored» spray dermatologico polvere 100 ml.

Estratto decreto n. 107 del 23 marzo 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale PRONTORED, nella confezione spray dermatologico polvere 100 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15428 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: iodopovidone.

Titolare A.I.C.: 3M Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in strada statale 87 - km 20,700, S. Marco Evangelista (Caserta), codice fiscale 00929790616.

A.I.C. n.: 033909021 (in base 10), 10BU8X (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Aerosol service italiana S.r.l. - Valmadrera - Lecco.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 decreto legislativo n. 539/1992.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prontored» spray dermatologico polvere 50 ml.

Estratto decreto n. 108 del 23 marzo 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale PRONTORED, nella confezione spray dermatologico polvere 50 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15428 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: iodopovidone.

Titolare A.I.C.: 3M Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in strada statale 87 - km 20,700, S. Marco Evangelista (Caserta), codice fiscale 00929790616.

A.I.C. n.: 033909019 (in base 10), 10BU8V (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Aerosol service italiana S.r.l. - Valmadrera - Lecco.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 decreto legislativo n. 539/1992.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vebas canalare», con variazione della denominazione in «Vcanalare».

Estratto decreto n. 109 del 23 marzo 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale VEBAS CANALARE, con variazione della denominazione in VCANALARE, nella confezione polvere flacone 8 g + solvente flacone 5 ml per pasta dentale, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 17043 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: polvere: principio attivo: ortofenilfenolo; solvente: principio attivo: eugenolo.

Titolare A.I.C.: Vebas S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Benaco, 1/3, San Giuliano Milanese (Milano), codice fiscale 09567100152.

A.I.C. n.: 033935014 (in base 10), 10CMP6 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Farma 3 S.r.l. - Meda (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 decreto legislativo n. 539/1992.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cetrexidin»

Estratto decreto n. 110 del 23 marzo 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CETREXIDIN, nella confezione soluzione dentale e per mucosa orale 12 flaconi 50 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 17139 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: iodopovidone.

Titolare A.I.C.: Vebas S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Benaco, 1/3, San Giuliano Milanese (Milano), codice fiscale 09567100152.

A.I.C. n.: 033926015 (in base 10), 10CBVZ (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Farma 3 S.r.l. - Meda (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 decreto legislativo n. 539/1992.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gammadin» colluttorio flacone 120 ml.

Estratto decreto n. 136 del 14 aprile 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale GAMMADIN, nella confezione colluttorio flacone 120 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 8068 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: iodopovidone.

Titolare A.I.C.: Officina farmaceutica fiorentina S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in quartiere Varignano, 12-13-14, Viareggio (Lucca), codice fiscale 01187770464.

A.I.C. n.: 029582032 (in base 10), 0W6SQJ (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Officina farmaceutica fiorentina S.r.l., Viareggio (Lucca).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 decreto legislativo n. 539/1992.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gammadin» unguento tubo 30 g

Estratto decreto n. 138 del 14 aprile 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale GAMMADIN, nella confezione unguento tubo 30 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 8068 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: iodopovidone.

Titolare A.I.C.: Officina farmaceutica fiorentina S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in quartiere Varignano, 12-13-14, Viareggio (Lucca), codice fiscale 01187770464.

A.I.C. n.: 029582020 (in base 10), 0W6SQ4 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Officina farmaceutica fiorentina S.r.l., Viareggio (Lucca).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a),* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/1992.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gammadin» soluzione dermatologica flacone 200 ml.

Estratto decreto n. 139 del 14 aprile 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale GAMMADIN, nella confezione soluzione dermatologica flacone 200 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 8068 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: iodopovidone.

Titolare A.I.C.: Officina farmaceutica fiorentina S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in quartiere Varignano, 12-13-14, Viareggio (Lucca), codice fiscale 01187770464.

A.I.C. n.: 029582018 (in base 10), 0W6SQ2 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Officina farmaceutica fiorentina S.r.l., Viareggio (Lucca).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a),* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/1992.

Le società titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovranno comunicare al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio medico-chirurgico e aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società titolare dell'A.I.C.

98A3829-3830-3832-3833-3834-3835-3836-3837-3839

MINISTERO DELL'INTERNO

Attribuzione di un nuovo numero ONU a detonatori elettrici già riconosciuti e classificati

Con decreto ministeriale n. 559/C.2961.XV.J(1085) del 16 aprile 1998, ai detonatori elettrici denominati: «BRWF CU-SEI», «BRWP CU-SEI», «MIZUP 80-SEI», «MIZUP 100-SEI», «TZMSUF-SEI», «TZMSUP-SEI», prodotti nelle versioni indicate nel decreto ministeriale n. 559/C.17235.XV.J(1085) del 21 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 284 del 4 dicembre 1996, sono assegnati i seguenti numeri ONU:

0030, 1.1B per i detonatori come tali;

0255, 1.4B quando l'imballaggio è del tipo approvato con decreto ministeriale del 15 febbraio 1985.

98A3972

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario governativo della società cooperativa edilizia «Santa Filomena», in Villa S. Giovanni

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1998, il dott. Amuso Francesco è stato nominato — per un periodo di dodici mesi — commissario governativo della società cooperativa edilizia «Santa Filomena», con sede in Villa S. Giovanni (Reggio Calabria), costituita il 17 giugno 1983 con atto a rogito notaio dott. Carrillio Osvaldo.

98A3973

UNIVERSITÀ DI MODENA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare N17X - diritto penale - disciplina «diritto penale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto in parola dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro Ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio attestante il periodo di effettivo servizio nella qualifica; la classe retributiva in godimento, nonché il settore scientifico-disciplinare di appartenenza.

L'attribuzione dei compiti didattici al docente trasferito verrà decisa dalla facoltà con riferimento alle discipline del settore in relazione alle proprie esigenze didattiche.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

98A3974

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Salerno è vacante il seguente posto di ruolo di seconda fascia alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze della formazione:

letteratura italiana (settore L12A).

Gli aspiranti al trasferimento al posto in anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti al trasferimento di altra università dovranno dichiarare nella domanda: la classe stipendiale in godimento, la data dalla quale prestano servizio presso la facoltà di appartenenza con l'attuale qualifica nonché il settore scientifico-disciplinare di inquadramento.

La chiamata verrà effettuata a condizione che si liberi, a decorrere dal 1° novembre 1998, un coefficiente retributivo di seconda fascia.

98A3975

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.